

continente vi sono delle case che fanno largo commercio in grano, imperocchè in Arona, a cagione d'esempio, ed a Vercelli, ve ne sono alcune che attendono a tale traffico su vastissima scala.

Io proporrei quindi di rimandare i negozianti di grano alla tabella B, e ad un tempo alla Commissione, onde veda in qual classe si debbano collocare; così sarebbe ristabilita l'eguaglianza tra la terra ed il mare.

**BONAVERA.** Io acconsento.

**PRESIDENTE.** Il deputato Quaglia aderisce a questa proposta?

**QUAGLIA.** Vi aderisco.

**PRESIDENTE.** S'intenderà allora che i negozianti di cereali all'ingrosso vengano trasportati nella tabella B, e che la Commissione dovrà occuparsene per vedere in qual classe si debbano collocare.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Seguito della discussione del progetto di legge per riordinamento dell'imposta sull'industria e commercio, sulle professioni ed arti liberali.

## TORNATA DEL 13 APRILE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

*SOMMARIO. Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge per riordinamento dell'imposta sulle professioni, arti, industria e commercio — Tabella A, annessa all'articolo 4, portante la classificazione delle diverse professioni — Proposte diverse di trasporti, emendamenti, e aggiunte nella classe prima — Parlano i deputati Cavour Gustavo, relatore, Bonavera, Stallo, Sineo, Quaglia, Valerio, Crosa, Bgrella, Robecchi, Sella ed il ministro delle finanze — Approvazione della classe prima — Interpellanza del deputato Angius sull'introduzione di un libro nello Stato, e risposte del ministro dell'interno — Avvertenza del deputato Galvagno relativa al progetto di legge per servizio postale tra Cagliari e Tunisi — Relazione sul bilancio attivo pel 1853 — Ripresa della discussione sul progetto di legge sopra accennato — Proposizione come sopra sulla classe seconda — Parlano i deputati Valerio, Bonavera, Cavour Gustavo relatore, Stallo, Robecchi e Farina Paolo — Approvazione della classe seconda.*

La seduta è aperta alle ore 4 e 1/2 pomeridiane.

**AIRENTI,** segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** La Camera non essendo in numero, si farà l'appello nominale.

*(Da questo risultano assenti i seguenti deputati):*

Agnès — Arnulfo — Asproni — Avigdor — Baino — Balbo — Barbavara — Barbier — Bastian — Benso Gaspare — Benso Giacomo — Berghini — Bersani — Biancheri — Blanc — Bolmida — Bona — Bon-Compagni — Bosso — Botta — Brofferio — Cagnardi — Campana — Carta — Casaretto — Chapperon — Chenal — Chiò — Cossato — D'Aviernoz — D'Azeglio — Decandia — Decastro — Deforesta — Del Carretto — Farina Maurizio — Farini — Franchi — Galli — Gallina — Galvagno — Garelli — Garibaldi — Gastinelli — Gerbino Carlo — Gerbino Felice — Ghigliani — Gianoglio — Girod — Gonnet — Grixoni — Guglianetti — Iosti — Jacquier — Justin — La Marmora — Leotardi —

Malan — Malinverni — Mameli — Martini — Mathieu — Mellana — Menabrea — Michelini — Mongellaz — Paleocapa — Pernigotti — Pescatore — Petitti — Polleri — Polto — Radice — Ravina — Ricci Vincenzo — Ricotti — Rosellini — Rulfi — Rusca — Sanna-Sanna — Saracco — Sauli — Seyssel — Sineo — San Giust — Solaroli — Spinola — Tecchio — Thaon di Revel — Torelli — Valerio — Zirio.

La Camera essendo ora in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

Il deputato Polto scrive che per affari di famiglia gli occorre un congedo di otto giorni.

(È concesso.)

**ANGIUS.** Dovendo fare un'interpellanza al signor ministro dell'interno, pregherei l'onorevole presidente a voler fissare quando posso farla. Mi spedirò in poche parole e non incaricherò le operazioni della Camera.

**PRESIDENTE.** Potrebbe aspettare ad annunziare la sua interpellanza quando sia presente il signor ministro dell'interno.

**ANGIUS.** Sarà come parrà meglio all'onorevole presidente.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER RIORDINAMENTO DELL'IMPOSTA SUL COMMERCIO E INDUSTRIA, SULLE PROFESSIONI ED ARTI LIBERALI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge relativo al riordinamento dell'imposta sull'industria e commercio, e sulle professioni ed arti liberali.

Ha la parola il relatore.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Debbo riferire alla Camera sulla petizione 5126, presentata ieri dall'onorevole Cadorna, che fu dichiarata d'urgenza, e che venne rimandata alla Commissione.

Dalla semplice lettura della petizione si scorge che la Commissione incaricata dell'esame di questa legge, non è competente su questa materia. Però, non come relatore ma come deputato, se la Camera me lo permette, dirò che io stimo la domanda giusta.

Si tratta di un proprietario di una piazza da misuratore che domanda che quella piazza sia liquidata. La sua domanda è giusta, non soffre eccezione; ma non è in questa legge che possiamo provvedere a questo caso.

In questa legge si dice solo che chi ha una piazza non pagherà nulla finchè la piazza sia stata liquidata.

Pertanto depongo di nuovo questa petizione sul banco della Presidenza, con preghiera che sia trasmessa alla Commissione ordinaria delle petizioni.

**PRESIDENTE.** Sarà trasmessa alla Commissione ordinaria delle petizioni.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Poichè ho la parola, riferirò ancora sulla proposta del deputato Quaglia intorno ai negozianti di cereali all'ingrosso.

La Commissione veramente ha riconosciuto che quei grandi commercianti di cereali di prima classe i quali fanno un traffico estesissimo, saranno meglio collocati nella tabella B, ove a suo tempo si proporrà di collocarli.

In questa occasione devo rispondere ad un lieve rimprovero che ieri l'onorevole Bonavera dirigeva alla Commissione, dicendo che questa misura, riferendosi soltanto ai cereali che giungono per via di mare, e sono di provenienza estera, questa era una parzialità a danno della Liguria. La Commissione cercò di tenere la bilancia più uguale che poteva per tutte le provincie dello Stato; ma per la circostanza che venne a mancare uno dei membri della Commissione, il quale apparteneva ad una delle provincie marittime, non si trova più nel suo seno alcun rappresentante di queste provincie; e quindi non si era fatta l'osservazione, che è pur giustissima, proposta dall'onorevole Quaglia; ma, ben lungi che questa sia una parzialità fatta in odio della Liguria, noterò che sono appunto due onorevoli deputati liguri che ci hanno fatto osservare come a Genova i negozianti di grano specialmente devono essere considerati quali negozianti di primo ordine. Infatti quel negoziante che spedisce una nave a caricar grano in lontane regioni, e che, dopo averlo tenuto nel porto franco di Genova, lo manda poi a vendere a Londra o su altri esteri mercati, quel negoziante è milionario, per conseguenza è giusto che paghi in proporzione.

Del resto, ripeto, la Commissione non ha usata parzialità per nessuna provincia, e nemmeno pro o contro nessuna industria.

Qui mi permetterà la Camera che io esponga alcune considerazioni intorno alle molte proposte che vari onorevoli

deputati hanno trasmesse alla Commissione. La Commissione è grata a tutti i deputati che vogliono fare proposte su cose che essi conoscono meglio nei loro particolari; però si crede in debito di fare alcune osservazioni.

La Commissione incaricata del geloso ufficio di presentare al paese una legge certamente un po' dura, ha preso per massima di non aumentare i diritti fiscali proposti dal Ministero, perchè esso aveva fatti degli studi, ed era il rappresentante più speciale degli interessi finanziari. Alcuni onorevoli deputati per certi confronti hanno creduto di dover indicare alcuni aumenti; la Commissione però, quantunque li riconosca razionali, non ha voluto aumentare i diritti proposti dal Ministero, e crede che questi onorevoli proponenti debbano proporre essi stessi questi aumenti, ed assumerne la responsabilità; se poi la Commissione li troverà razionali, non li combatterà.

Similmente vi sono certe proposte su cui la Commissione non può arrivare a farsi un giudizio abbastanza certo, perchè in questa legge si procede per via di confronti e di presunzioni, anzichè di evidenza. Quando la Commissione è intieramente convinta dell'utilità di questi emendamenti, essa se li assume senza alcuna difficoltà; quando le rimane qualche dubbio, essa ringrazia tuttavia coloro che glieli hanno comunicati, perchè da essi potrà nella discussione stessa ricevere lumi per accettarli o combatterli, ma non intende con ciò che si abbiano a reputare come respinti; soltanto la Commissione si astenne dal prendere formale determinazione.

Ieri soltanto ne furono comunicati una ventina, e la Commissione non ha potuto approfondirli tutti. Io prego dunque gli onorevoli preopinanti, i quali non vedranno arrivare una relazione sulle loro proposte, a non voler tenere questo come un segno di ripulsa, ma soltanto come un segno che la Commissione non ha potuto formarsi un'idea precisa sulla materia, e aspetta a formarsela nella discussione, dalla quale sicuramente acquisterà nuovi lumi.

**BONAVERA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Osservo all'onorevole Bonavera che se intende di parlare sui negozianti di grano, la Camera ha deciso di non fare qui menzione di questi negozianti, ma di riservarli alla tabella B.

**BONAVERA.** Io aveva domandata la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Veramente io non ci vedo niente di personale nelle parole dell'onorevole relatore, ma, comunque, parli.

**BONAVERA.** Mi è stato fatto un rimprovero per parte dell'onorevole relatore, perchè io avessi fatto un'osservazione relativamente alla classificazione sul commercio dei cereali; ma i riflessi che io feci nella tornata di ieri non tendevano che a rendere eguale e giusta questa classificazione, cioè ad eguagliare la Liguria col Piemonte; io trovo che, giusta il sistema della Commissione, si sarebbe fatta una ingiustizia, una improporzionalità. Ciò è tanto vero che la Commissione lo ha riconosciuto, perchè ha consentito non solamente che il commercio dei cereali venisse trasportato dalla terza alla prima categoria, ma ha anche consentito che passasse nella tabella B, dove è ammessa la gradazione. Dunque la Camera vede che quanto io aveva osservato, lo aveva osservato a proposito.

Io non intesi di muovere rimproveri, e feci solo le mie osservazioni per ottenere giustizia per tutti, ponendoli, cioè, in giusta proporzione. Infatti, quando mi si diceva che nella Liguria vi sono dei negozianti da grano assai ricchi, io ho detto che ve ne sono dei ricchi e dei meno ricchi, come e-

ziandio in Piemonte vi sono dei negozianti all'ingrosso di grano e di riso, e ve ne sono anche dei piccoli.

Ora, quando noi passiamo...

**PRESIDENTE.** Scusi, non vi è su questo dissenso; il Ministero e la Commissione hanno aderito di non comprenderli in questa classe.

**BONAVERA.** Ma, siccome io mi sentii rimproverare...

*Voci.* No! no!

**PRESIDENTE.** La discussione è rimasta ieri alla classe prima. « Cartai. »

Io leggerò le varie professioni che tengono dietro, e la Camera potrà fare le osservazioni che crederà a ciascuna di esse.

« Chincaglieri e merciai (negozianti all'ingrosso).

« Caffettieri e liquoristi. »

Questi si trasportano all'altra classe.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Sì! sì!

**PRESIDENTE.** « Cotonerie in lana (negozianti all'ingrosso).

« Cotoni filati (negozianti all'ingrosso).

« Cristallerie e vetrerie (negozianti all'ingrosso).

« Diamanti e pietre preziose (negozianti).

« Distillatori, liquoristi. »

Questi vogliono pure essere trasportati.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** È inteso.

**PRESIDENTE.** « Droghieri (negozianti all'ingrosso). »

**STALLO.** Trovo i « droghieri (negozianti all'ingrosso), quindi nella stessa tabella vedo figurare « zuccheri grezzi e raffinati (negozianti all'ingrosso); » poi nella tabella B vi sono ancora « negozianti di generi coloniali. »

Siccome a tenore della legge, se non fosse accolto l'emendamento proposto all'articolo 9, dovrebbero pagare per questi due esercizi coloro che sono registrati nella tavola B e nella tavola A, io domanderei alcune spiegazioni, non credendo si vogliano far pagare due volte, quando in definitiva farebbero tutti commercio di generi coloniali.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** L'osservazione dell'onorevole preopinante è giusta; io credo che si erano distinti i « droghieri » dai « negozianti di zucchero grezzo e raffinato, » forse perchè si aveva ancora in vista coloro che esercitavano l'industria della raffinazione.

Quest'industria da noi non esiste più; forse risorgerà, e allora si penserà a ristabilire una tassa in proporzione dei mezzi di produzione, anzichè di stabilirla nella categoria A.

Io non ho difficoltà che si mantenga la categoria dei « droghieri e negozianti all'ingrosso, » e che venga soppresso l'articolo dei « negozianti di zuccheri grezzi e raffinati. »

**PRESIDENTE.** Il deputato Stallo aderisce?

**STALLO.** La mia osservazione, lo ripeto, tende a far sì che si dichiarino che coloro i quali fanno il commercio dei generi coloniali, degli zuccheri grezzi e di drogherie, non abbiano a pagare per due esercizi.

**SINEO.** Insisto sulla difficoltà sollevata dall'onorevole Stallo.

Se la legge è adottata a questo modo, ne verrà che coloro che sono compresi in diverse tabelle...

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** (Interrompendo) La Commissione ha proposto un emendamento per togliere l'inconveniente testè accennato.

**SINEO.** L'emendamento è accettato dal Ministero?

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Il Ministero l'accetta.

**PRESIDENTE.** Il deputato Stallo aderisce a lasciare le parole « droghieri, negozianti all'ingrosso? »

**STALLO.** Aderisco.

**PRESIDENTE.** « Ferro in barre (grossieri) (negozianti all'ingrosso di) in partite abitualmente almeno di 500 chilogrammi. »

Il deputato Quaglia propone che, invece di *ferro in barre*, si dica: « Ferro ed altri metalli non fini, in pezzi o fasci da lavoro, compresi chiodi, lamine e scampoli di utensili agricoli. »

**QUAGLIA.** La mia proposta non ha altro scopo che di far sì che le parole della legge corrispondano all'intenzione del legislatore, e ciò all'oggetto di togliere qualsiasi motivo di arbitrio agli agenti del fisco, sempre propensi a sfavorevoli interpretazioni.

Lo spirito della legge dev'essere di colpire proporzionalmente i commerci, e di colpirli nello Stato in cui sono nel nostro paese.

Ora, nel nostro paese le industrie o commerci del ferro sono distinte in tre specie, oltre quello dell'estrazione del metallo dalle miniere. E ciò che dico del ferro intendo dirlo del ferro dolce o fucinato, come di quello fuso o ferraccio, del rame, del piombo, secondo però la natura loro.

La prima industria fabbrica il ferro, e lo riduce in pezzi, direi, sgrassati, ossia in scampoli non ancora atti a servire agli usi ordinari della popolazione o delle arti; queste fabbriche in francese diconsi *usines*, in italiano *magone*, e fanno non solamente barre, come dice il progetto, e che io direi quadrelli, ma tondini, verghe, bandelle ed alcuni altri chiodi, filo, scampoli d'utensili d'agricoltura. Questi sono compresi nella tavola D.

La seconda industria sta nelle città o comuni; ha magazzino, commercio; non produce, vende i prodotti della prima all'ingrosso, ne riunisce parecchi, vi aggiunge piombo, zinco, ecc.

Questa è quella di cui vi propongo di mutare il titolo; adattandole questo di « negozianti all'ingrosso di ferro ed altri metalli non fini da lavoro, » vuol dire che sono ancora da lavorare.

La terza, di cui a pagina 31, fa il commercio delle precedenti al minuto, e vi aggiunge opere di ferro, di ferraccio di seconda fusione, ed altri metalli non fini lavorati, di uso triviale, come sono martelli, tanaglie, serrature, utensili da falegname e di cucina, ecc.

Io propongo di adattare a questi secondi la locuzione medesima modificata.

Credo che la Camera riconoscerà che la locuzione da me proposta vuol essere sostituita a quella del progetto, perchè più vera, epperò la sola appropriata.

**PRESIDENTE.** Il Ministero aderisce?

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Aderisco.

**PRESIDENTE.** Allora si adotterà questa dizione:

« Ferro ed altri metalli non fini, in pezzi o fasci da lavoro, compresi chiodi, lamine e scampoli di utensili agricoli (negozianti all'ingrosso).

« Illuminazione a gaz (stabilimenti per).

« Legnami da costruzione e da fuoco (negozianti all'ingrosso). »

**VALERIO.** Io credo che questo commercio deve essere trasportato almeno nella terza categoria. Parmi di conoscere bene le condizioni interne del nostro paese, e non mi risulta che questo commercio si faccia da noi sopra una grande scala. Esso è intrapreso quasi unicamente da piccoli proprietari, da

carrettieri che comprano un numero di piante, le fanno abbattere, e poi ne smerciano il prodotto nelle nostre città principali. Stimò perciò che l'assoggettarli a Torino a lire 300 oltre la tassa proporzionale, e nelle altre città e luoghi alle tasse che sono nella legge stabilite, sarebbe loro recare un grave danno con non lieve ingiustizia. Secondo me, bisognerebbe dunque portarli almeno nella terza categoria.

A questo riguardo nulla giova l'esempio della Francia, poichè quivi, e specialmente a Parigi, come anche a Vienna, questo commercio si fa sopra una scala grandissima; vi s'impiegano grossi capitali, e vi sono certe società che comprano foreste intiere a tale effetto; ma questo stato di cose da noi non esiste.

Io non credo che il signor ministro possa citare neanche a Torino, che dovrebb'essere il primo mercato di questo genere, un negoziante da legna da ardere all'ingrosso, che faccia veramente un traffico rilevante.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Le osservazioni fatte dall'onorevole Valerio hanno per base un fatto incontestabile, che, cioè, i negozianti di legna da ardere in Piemonte sono per lo più negozianti di piccoli capitali. Egli vorrebbe quindi che fossero rimandati nella terza categoria.

Ma io farò a questo riguardo due osservazioni, le quali forse varranno a distrurre in parte quelle fatte dall'onorevole Valerio. La prima si è che il negoziante, il quale si restringe a fare un piccolo commercio, che arriva sul mercato con un carro o due per vendere legnami comperati in provincia, non si può dire negoziante all'ingrosso e quindi non sarà colpito in ragione della prima classe. La seconda osservazione si è che quasi tutti i negozianti che fanno un commercio non al minuto, ma che comprano piante per abatterle e poi venderle in Torino, non abitano in Torino, ma bensì in paesi ove trovansi le dette piante, ove hanno i loro cavalli, i loro mezzi di trasporto; e questi, siccome la tassa fissa è in ragione della popolazione, sono colpiti in ragione della popolazione del luogo ove hanno il loro domicilio.

Io non credo che a Torino veramente vi siano persone che facciano il commercio dei legnami all'ingrosso; quelli che fanno questo commercio hanno il loro domicilio fuori della capitale o nelle provincie; quindi non verranno a pagare una gran somma. Diffatti, se abitano nei comuni da 2000 a 5000 abitanti non pagheranno che 45 lire.

Senza contestare quanto ha detto l'onorevole Valerio per ciò che riflette Torino, e forse il Piemonte, gli osserverò che vi è una località dello Stato dove vi sono negozianti da legnami ricchissimi, ed è il lago Maggiore; sulle sponde del lago Maggiore vi sono delle persone che fanno un commercio di legnami per centinaia di mila lire all'anno. Però, siccome noi non siamo veramente nelle stesse condizioni della Francia, se la Commissione vi aderisse, io trasporterei questi negozianti alla seconda classe.

**CAVOUR GUSTAVO**, relatore. La Commissione vi aderisce.

**STALLO**. Io credo che converrebbe distinguere fra i negozianti di legnami da costruzione, e coloro che fanno soltanto il commercio di legna da fuoco; quindi io proporrei di non dire « legnami da costruzione e da fuoco » cumulativamente.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. È assai difficile che chi fa il commercio del legname da costruzione non lo faccia anche di quello da ardere, perchè chi compra delle piante lavora il tronco per le costruzioni, e dei rami ne fa delle legna per ardere.

**VALERIO**. Io accetto la proposta che ha fatto testè l'onorevole signor ministro delle finanze.

**CROSA**. Io domanderei una spiegazione ai signor ministro. Tutti sappiamo che nelle piccole terre vi sono alcune persone le quali nell'inverno fanno la piccola speculazione di comprare legname onde trarne un tenue prodotto vendendolo nell'estate.

Desidererei sapere se queste persone sono collocate nella categoria di coloro che fanno il commercio all'ingrosso.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Egli è evidente che colui il quale non fa che comprare alcune giornate di bosco ceduo che lavora nell'inverno e lo smercia nell'estate, non può considerarsi come faciente il commercio all'ingrosso, salvo che non lo faccia sopra una larga scala.

Del resto è impossibile di definire precisamente adesso quale sia il commercio all'ingrosso, e quale sia il commercio al minuto; ma evidentemente nello spirito della legge quegli che si restringe a comprare tagli di bosco nell'inverno per farli lavorare, e venderli poi nell'estate, non si può dire che faccia il commercio all'ingrosso, perchè colui che fa il commercio all'ingrosso è quegli che negozia abitualmente tutto l'anno nei legnami.

**PRESIDENTE**. I negozianti di legnami all'ingrosso saranno dunque rimandati alla seconda classe.

« Liquori spiritosi e vermouth (negozianti all'ingrosso). »

Anche questi devono essere trasportati ad altra classe.

**BONAVERA**. Domando la parola per fare un'aggiunta.

Io propongo che si aggiungano in questa classe i negozianti di lini e canape all'ingrosso portati in seconda classe. Questo commercio era compreso nella tariffa francese, e formava parte dei primi progetti presentati dal Ministero nel 1850 e nel 1851.

Il negozio di lini e canape è molto importante, come la Camera potrà facilmente ravvisarlo. Diffatti ne offre un esempio la tariffa stessa. Noi vediamo che i negozianti di tessuti in lino e canape sono perfettamente ragguagliati ai negozianti in seta e cotone anche in questa classe.

Io quindi domanderei la ragione per cui i negozianti di lino e canape non sono più stati portati in questa classe.

**CAVOUR GUSTAVO**, relatore. Risponderò all'onorevole Bonavera che anche qui c'è la stessa difficoltà da cui fummo arrestati pel commercio dei cereali.

Nel Piemonte propriamente detto, come in Carmagnola, in Pancalieri, in Poirino, il commercio di canape e lino si fa da moltissimi individui, ma non vi sono, per quanto io sappia, negozianti gran fatto rilevanti. Nella Liguria invece questo commercio si fa sopra una scala molto maggiore, perchè è necessaria molta canapa per i cordaggi della marina.

Riguardo al lino, io credo che, non coltivandosi nella Liguria, il commercio ne sia meno esteso che in Piemonte, dove vi è una quantità di piccoli proprietari che fanno questo commercio.

Questa era la ragione per cui sembrava sufficiente di mantenerla nella seconda classe; e tanto più ci confermeremo ora in questo sistema, se dovessimo accettare la proposta del deputato Bonavera, e vi fosse a tale riguardo questa differenza colla Liguria; poichè, se l'onorevole Bonavera può indicare il mezzo di distinguere gli usi del Piemonte da quelli della Liguria, la Commissione lo accetterebbe di buon grado; ma osservo che questa non è cosa arbitraria, poichè non procede dall'uso, ma bensì dalla natura del suolo e dei prodotti del paese; Carmagnola, Pancalieri ed altri simili luoghi producono molta canapa e molto lino, sicchè ivi è molto facile

farne il commercio, come è molto facile fare il commercio dei cereali; e non si potranno, in seguito a tanta concorrenza, costituire industrie in grande.

Alcuni industriali fanno bensì questo commercio un po' più in grande, ma allora, almeno in Piemonte, attendono ad altre cose, e allora l'articolo 9, il quale stabilisce che questi diritti non si cumulano, trova la sua applicazione.

Quindi la Commissione non prende l'impegno di dare una adesione formale alla proposta dell'onorevole Bonavera. Se egli indica qualche condizione speciale di questo commercio in Liguria, allora la Commissione potrà accettarla; in ogni caso poi starà al voto della Camera.

**BONAVERA.** Si vuole che io parli nell'interesse della Liguria; io intendo di parlare nell'interesse della giustizia e della proporzionalità a termini dello Statuto. (*Bene!*)

Venendo al merito della questione, mi si dice che nel nostro Stato siamo in condizioni particolari, che bisogna distinguere il commercio della Liguria da quello del Piemonte. Già dissi che non ammetto questa distinzione; se si voleva provvedere conforme a giustizia riguardo a certi negozianti che sono di grandissima importanza, e che hanno un commercio più vistoso in Liguria in fatto di canape e di lino; se si voleva confrontarli con altri che sono in Piemonte, e che possono avere un traffico minore, io aveva proposto un rimedio che la Camera non ha accettato, cioè la gradazione, ed allora si potevano tassare i grossi ed i piccoli negozianti, ciascheduno in proporzione dell'importanza del loro commercio.

Ma osserverò all'onorevole relatore che la Francia si trova press'a poco nella stessa condizione riguardo ai lini ed alle canape; però i lini e le canape in Francia sono posti in prima categoria.

Osservo ancora che il Ministero non trovò le difficoltà che adesso mi ha suscitate l'onorevole relatore; quando presentò il primo progetto nel 1850, i lini ed i canapi erano collocati in prima classe.

Io non credo che il Piemonte da quel tempo abbia cangiato di condizione agricola, e non trovo per ciò ragione per cui quello che si poteva proporre allora, non si debba proporre anche adesso.

Io persisto per conseguenza nella mia proposta.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Quantunque, per mio ufficio, io debba anzitutto tutelare gl'interessi del tesoro, qui vengo a combattere l'emendamento proposto dal deputato Bonavera.

Io credo che in fatto non si possa paragonare il commercio all'ingrosso della lana e del cotone.

Infatti, la massima parte del lino e del canape che si lavora in Piemonte è produzione del suolo; quindi il commercio che si fa dei prodotti del suolo esige minori capitali; è più smiuzzato, è ripartito in più mani, invece che il commercio del cotone in lana e delle lane si fa quasi esclusivamente coll'estero; giacchè le lane indigene non costituiscono se non una piccola frazione di quelle che impiegano le nostre fabbriche. Dunque è evidente che i due commerci, se hanno qualche analogia rispetto alla materia che si adopera, sono distinti rispetto al modo con cui si fanno; uno è un commercio interno, l'altro è un commercio esterno; quindi vi è una ragione per distinguerli, mantenendo il commercio esterno in prima categoria e l'interno alla seconda.

In Torino, per esempio, i negozianti in lana e cotone sono assai più ricchi, fanno una quantità d'affari molto maggiore che non i negozianti in lino e canape grezzi. Forse vi potranno essere una o due eccezioni, e ancora non dubito che,

fatte in modo equo, non si debba procedere per media; non si può paragonare la mole degli affari che fanno i negozianti di cotone e di lana, con quelli che fanno i negozianti di lino o canape. Quindi sarà necessario mantenere questa distinzione: che se non fu mantenuta nel 1850, fu per errore, e per un errore che venne corretto; queste tavole sono fatte su dati approssimativi, i quali conducono a molti errori, e sempre che si può si correggono come in questo caso. Prego quindi la Camera a mantenere questa correzione.

**STALLO.** Quantunque negoziante, riconosco la giustizia dell'osservazione dell'onorevole Bonavera. Vi sono in Genova infatti negozianti di questo articolo che fanno un grosso traffico speciale di canapi di Bologna; per conseguenza, io proporrei che questi, onde togliere la grave disparità che vi sarebbe tra una classe e l'altra di negozianti, si collocassero nella tabella B, perchè veramente corre un gran divario tra il negoziante in canape estero, e colui che fa tale commercio, a cagion d'esempio, sul mercato di Carmagnola.

**FARINA PAOLO.** Se viene accettato l'emendamento proposto dal deputato Stallo, nulla ho da aggiungere in proposito; ma se non fosse accolto, io stimerei opportuno d'insistere sulla proposizione del deputato Bonavera.

Quanto al canape e lino, ci sono negozianti più forti di quanto ve ne possano essere in materie resinose, i quali abbiamo già collocati nella prima classe.

Dirò di più che la casa più grossa che negozia in questo genere ha stabilimenti tanto a Genova che a Torino; locchè vuol dire che anche in quest'ultima città si fanno in tal genere affari di molta importanza.

Osserverò ancora che, dicendosi *negozianti all'ingrosso*, si verrebbe ad evitare l'inconveniente al quale il relatore accennava, in quanto che nel giudicare se uno sia o no negoziante all'ingrosso, vi è quel criterio che lascia libertà ai tassatori di non comprendere in questa categoria che coloro che hanno regolarmente un commercio molto esteso.

Se fosse accolto l'emendamento proposto dal deputato Stallo, tali difficoltà, a mio avviso, sparirebbero.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Mi pare più logico il riservare questo punto quando verrà in discussione la tabella B. Intanto si potranno lasciare nella seconda classe i commercianti di questo genere, perchè l'eccezione dell'onorevole Stallo sarebbe ristretta ad una classe, cioè a quelli che trafficano nel canape estero. In quanto all'esempio che citava l'onorevole Farina, io non lo conosco, e non credo che, se a Torino vengano lini esteri, venga poi anche canape estero.

**VALERIO.** Si riceve molto canape estero.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** A Torino?

**VALERIO.** A Genova. Ma quei negozianti ne smerciano pure molto a Torino.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Non hanno però in Torino case che sieno conosciute per fare in grande ed esclusivamente il commercio di questi generi; almeno io non ne conosco. Per lo più quelli che esercitano questo commercio all'ingrosso stanno a Carmagnola od in quegli altri siti che ho indicati; credo quindi che sia bene di riservare la questione alla tavola B.

**PRESIDENTE.** Il deputato Bonavera consente a che si rimandi quest'articolo alla tavola B?

**BONAVERA.** Aderisco, poichè mi sono già accostato all'emendamento dell'onorevole Stallo.

**PRESIDENTE.** « Materie resinose (negozianti all'ingrosso.) »

**VALERIO.** Mi pare che anche questo ramo d'industria

dovrebbe essere portato alla seconda categoria. Non credo che le materie resinose diano luogo ad un commercio in cui s'impieghino molti capitali e molte persone; credo ancora che negozi tali che abbiano una qualche importanza non se ne trovano al più che uno o due nella città di Genova; quanto agli altri, si può tenere per fermo che egli è un commercio di quarto e forse di quinto ordine.

**PRESIDENTE.** Il ministro aderisce?

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Aderisco.

**PRESIDENTE.** « Metalli. » È già stato compreso in un articolo precedente. « Miele e cera (negozianti all'ingrosso). »

**BORELLA.** Io non credo che esistano nel nostro Stato dei negozianti che limitino le loro operazioni esclusivamente al miele ed alla cera.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** E i ceraiuoli?

**BORELLA.** Non vi sono negozianti di cera in pasta, ma sì in cera lavorata, cioè in candele, che sono contemplate in una classe inferiore. Il miele è venduto dai droghieri o dai pizzicagnoli.

Ma i pizzicagnoli e droghieri li vediamo già tassati in altra classe. Quelli poi che vendono miele fuori delle città chi sono? Sono i proprietari i quali vendono il prodotto del miele come tutti gli altri prodotti agricoli; ed io non credo che si voglia tassare un proprietario che vende del miele, e tanto meno metterlo nella prima classe.

Quanto alla cera dirò pure che non so se esistano nel nostro paese dei negozianti di cera meramente in pasta senza essere lavorata.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Si consuma da noi, come si può vedere dalle tabelle doganali, molta cera di Levante; vi sono dei negozianti che ne traggono di quivi in gran copia e per lo più la lavorano poi in candele. Ciò vuol dire che, secondo le disposizioni, se ne faranno un commercio in grande, all'ingrosso, pagheranno una tassa maggiore, e se faranno soltanto la riduzione della pasta, come diceva il deputato Borella, per farne delle candele, si trovano in una categoria inferiore e pagheranno meno.

In quanto al miele riconosco io pure che ci sono pochissimi negozianti che ne facciano un gran commercio, ma il miele e la cera essendo prodotti naturalmente congiunti, è sembrato facile alla Commissione che se ne facesse perciò commercio anche dai negozianti che fanno venire la cera dal Levante. Del resto poi, se non esistono di questi negozianti di miele all'ingrosso, non ne verrà alcun inconveniente dal tassarli.

**PRESIDENTE.** Il deputato Borella insiste?

**BORELLA.** Per togliere ogni equivoco, io proporrei di trasportare questi negozianti alla seconda classe e, dove si parla delle candele di cera, dire: « Negozianti di cera in pasta e di candele all'ingrosso; » altrimenti un negoziante di candele all'ingrosso che vendesse anche della cera in pasta sarebbe tassato due volte.

**VALERIO.** Io credo che basterebbe, seguendo l'idea enunciata dall'onorevole deputato Borella, mettere nella seconda classe i fabbricanti o negozianti di cera e di candele all'ingrosso, perchè chi ordinariamente fabbrica la cera, fabbrica le candele, ed è questo un commercio di grande importanza, che occupa molti capitali.

*Una voce dal banco della Commissione.* I fabbricanti di candele nella tavola D.

**VALERIO.** Sì, ma il fabbricante che le fa, le vende all'ingrosso, quegli poi che le ha comperate all'ingrosso le vende

al minuto; ma non credo che nel nostro Stato vi sia un negoziante che comperi delle grosse partite di candele per rivenderle all'ingrosso.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Nella tavola D, a pagina 53 della relazione, è stabilita una tassa sulle fabbriche di cera lavorata, ed è stabilita in ragione degli operai. Per conseguenza, come ho già avuto l'onore di esporre alla Camera, avevamo una base più sicura per la proporzionalità di tutto il resto, e quando abbiamo potuto collocare un'industria nella tavola D siamo stati contenti, perchè era un passo verso quella proporzionalità che cercavamo. Non abbiamo però sempre potuto ottenerla. In quanto alla distinzione dei mercanti di cera all'ingrosso da quelli solo di candele di cera, questa si trova anche nella tabella francese.

Non abbiamo poi fatta inchiesta, ma è sembrato logico che quello che fa venire la cera del Levante, e poi la riduce in candele, abbia più capitali (esisterà o no questo commercio, questo non lo so), ma questo è quello che ha creduto la Commissione.

**VALERIO.** Io allora restringo la proposizione, e direi: « Negozianti all'ingrosso di cera e di candele di cera, » e toglierei la parola *miele*, rimandando l'articolo dei fabbricatori di candele alla tabella B.

**PRESIDENTE.** Il ministro aderisce?

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Aderisco.

**PRESIDENTE.** « Mode (negozianti che riuniscono il commercio di drappi e tessuti di qualunque sorta, di oggetti di porcellana e di orficeria) »

**SINCO.** Ieri si sono sviluppati alcuni principii che non furono combattuti. L'onorevole relatore della Commissione non credette opportuna l'applicazione loro alla proposta che io faceva; la Camera non l'accettò, ma i principii stettero saldi, ed anzi furono tacitamente acconsentiti dalla Camera. Coerentemente a quei principii, riferendomi a ciò che ho detto ieri, chiedo che dalla tavola A siano tolte quelle industrie e quei commerci che si possono esercitare sopra una piccolissima scala, con capitali di 10, di 50, di 100 lire. Quest'osservazione cade sopra 8 o 10 articoli di questa prima classe e della seconda, i quali saranno tolti da questa tabella per essere poscia collocati in alcune delle successive, giusta ciò che sarà ulteriormente concertato.

Io li leggerò e domanderò se la Commissione assente a questa traslocazione.

Io vorrei che fosse lasciata facoltà a ciascun cittadino di esercitare queste industrie sopra la scala che i suoi mezzi gli permettono, e per ciò fare è necessario portarle in un'altra categoria.

Questi articoli sono: « Mode (negozianti di) » Questo commercio si può esercitare con un piccolissimo capitale.

« Orefici, argentieri, minutieri e gioiellieri. Orologi e bronzi. » Abbiamo dei piccoli negozi di questo genere con un capitale di 500 o di 1000 lire.

Così nella classe seconda vi sono: « Fabbricanti e negozianti di abiti fatti. » Può un industriale fare colle sue mani questi abiti e metterli in vendita, e questi non potrebbero sopportare una tassa di lire 150, come è stabilito da questa legge.

« Affinatori d'oro, d'argento e platino. — Negozianti di oggetti di allestimento militare — Attrezzatori e fabbricanti di vele — Negozianti di buoi. — Cappellai. — Negozianti di commestibili confezionati — Confettieri — Negozianti di conserve alimentari — Preparatori e negozianti di coralli si greggi che lavorati — Fabbricanti di cornici in legno e pasta — Droghieri — Guantai. »

Vi sono delle povere famiglie nelle quali le ragazze si occupano a fare i guanti, e con un fondo di 50 o 100 lire possono avere un magazzino con un certo avviamento, non tale però da concedere loro un profitto per cui possano essere quotate in lire 150.

Consimili considerazioni toccano i « Librai — Negozianti di madreperle — Negozianti sarti — Setaioli — Spinettai — Tipografi — Fabbricanti e negozianti di zolfanelli chimici e fosforici. »

Per tutte le industrie da me sin qui mentovate potrebbe crearsi una nuova tabella, nella quale si farebbe una conveniente gradazione.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione non può aderire a questa proposta generica. Non risponderò a tutte le sue parti; mi limiterò a parlare di quelle industrie, a cui accenna l'onorevole preopinante, che si trovano nella prima classe. In quanto alle mode, in questo luogo la legge si riferisce agli esercenti che uniscono il commercio di tessuti di vario genere e di altri oggetti di fantasia; certamente che la crestaia che fa qualche cuffia, che aggiusta qualche nastro, non sarà contemplata in questa classe. Dunque un certo potere discrezionario bisogna pur lasciarlo. La difficoltà di classificare esattamente le industrie si accresce poi per l'applicazione del principio della libertà dell'industria, giacchè l'industria non inceppata si sviluppa e si varia all'infinito. Un uomo di buon criterio intende il divario che corre tra un grande esercizio di mode e quella piccola crestaia di cui ho parlato, ma questo divario è impossibile il definirlo anticipatamente, e bisogna nell'applicazione riferirsi al retto sentire dei giudici di queste quistioni. In quanto agli orefici, argentieri e gioiellieri, s'intende anche una fabbrica o negozio il quale abbia una certa entità, e tanto è vero che sono ripetute in due altri siti le varie gradazioni di queste industrie.

Per esempio, per le mode che trovansi a pagina 30, i negozianti che riuniscono il commercio di tessuti di cotone, lino, canape fino e di nastri, che non vendono velluti, panni, ecc. non sono compresi; e poi alla pagina 38 abbiamo le modiste, che sono precisamente le crestaie di cui parlava poc'anzi, le quali sono poste nella categoria quinta molto inferiore.

Fra gli orefici poi sono anche considerati alla pagina 30 i negozianti d'ordine secondario, aventi però fabbriche e negozio o magazzino, e vengono indicati col nome di minutieri, gioiellieri, orefici ed argentieri; sono poi anche di nuovo considerati alla pagina 35 sotto la designazione di orefici, argentieri, fabbricanti con materie proprie, una terza categoria di esercizi ai due primi molto somiglianti.

Qui la Commissione intese che si debbano considerare quelli che fabbricano i lavori fatti dalle loro mani o con operai, e non si possano considerare come negozianti; fabbricanti di questi generi a Torino non ve ne sono molti, ma alla Commissione fu fatto presente che ve ne sono a Genova di questi fabbricanti in gran numero, applicati a questi lavori d'argento, specialmente di fili, in cui la mano d'opera vale quanto la materia prima.

Questi, per conseguenza, sono calcolati, come può vedere l'onorevole preopinante, alla pagina 35, cioè alla classe 4ª, e pagheranno un diritto molto più mite. È vero bensì che le parole della legge non possono, per quanto si siano studiate, non lasciare una certa elasticità tra questi che sono gioiellieri e gli altri che si considerano soltanto come minutieri, o come orefici; ma per questa legge necessariamente si creerà una giurisprudenza che sarà studiata attentamente, e sarà

riveduta, ritoccata dal Parlamento, perchè non crediamo di fare un'opera che debba essere pereenne; ma pure, trattandosi dei vari gioiellieri, come quelli dei portici della Fiera e in capo della via di Po in Torino, era troppo naturale collocarli in prima categoria. Lo stesso si dica per gli orologiai e commercianti di bronzi; qui sono collocati i negozianti di orologi e bronzi, porcellane e galanterie; quegli che si restringe al puro oriucolo, e che ha un negozio senza operai, lo troverà l'onorevole preopinante collocato alla pagina 35, nella classe quarta, vicino agli orefici.

Credo con questo di avere risposto per la classe prima, ma quando saremo alla classe seconda, mi riservo di parlare di questi dei quali ho preso nota, giacchè desidero di non dimenticarne alcuno.

**SINEO.** Io non ho fatto proposizione generica, ho fatta una proposizione specifica; ho proposto di togliere da queste due classi tutti gli articoli che ho enunciati. Il signor relatore, trattando soltanto dei tre primi articoli tra quelli che ho enunciati, ha detto che bisognava lasciare qualche cosa di discrezionale agli agenti del fisco. Ma Dio buono!

Il signor relatore sarà stato abbastanza fortunato per ischermirsi sempre dall'essere messo alla discrezione del fisco.

Io posso assicurarlo che ben pochi farebbero conto su quella discrezione, essendosi anzi rese proverbiali le esorbitanze degli agenti fiscali.

Bisogna dunque adoperare parole precise che portino seco il senso che l'onorevole preopinante loro attribuisce. Egli si riferisce a ciò che ha luogo a Torino sotto i portici della Fiera (*llarità*), bisognerebbe almeno mettere nella legge questa spiegazione. Ma lasciando le parole come sono, e mettendole in mano del fisco, è evidente che qualunque piccolo negozio in cui si trovino cose di mode, o qualche oggetto di porcellana o di oreficeria, dovrà pagare il diritto di lire 500. Bisognerebbe che si adoperassero parole precise ed atte a mettere un limite alle pretese del fisco.

Per non prolungare di troppo la discussione io non chiederò che si voti sopra una proposta complessiva, ma pregherò la Commissione di riformare l'espressione di questi tre articoli, riservandomi poi, come vuole il signor relatore, a discutere gli articoli che verranno nella classe seconda.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione non è amica dell'arbitrio, anzi ha cercato, per quanto le fu possibile, di escluderlo da questa legge. Per ciò appunto ella ha combattuto ieri gli emendamenti degli onorevoli Bonavera e Minoglio e tutti quelli che tendevano a stabilire gradazioni, ammettendone essa solo quando la mancanza di altri mezzi a ciò la obbligava. E parlando coll'onorevole preopinante, il quale è un distinto giureconsulto, gli farò presente che quando ho parlato di potere discrezionario, non ho inteso altro se non quello che nella giurisprudenza romana si chiamava *arbitrium boni viri*, e che in tutte le giurisprudenze possibili necessariamente, in tutte le liti, in tutte le questioni deve essere invocato. Arriva infatti pressochè sempre in ogni contestazione un punto in cui bisogna riferirsi ad un certo arbitrio, perchè la natura delle cose esige così. Nelle questioni portate dinanzi ai tribunali, che sono i più tenuti alla forma legale, nelle questioni di danni, per esempio, bisogna per forza che vi sia un perito, un giuri, qualcheduno insomma che faccia l'ufficio d'arbitro. Ora io dico: o noi vogliamo classificare le industrie in certe classi rigorosamente indicate da una parola sola, sicchè non si possa passare dall'una all'altra senza incorrere in multe, ed allora cadremo nel colbertismo, il che sicuramente non vuole l'ono-

revole deputato Sineo, il quale professa i più sani principii di economia politica, oppure il limite tra due professioni affini sarà sempre alquanto vago. Citerò a questo riguardo un esempio : abbiamo fissato un diritto per gli albergatori molto maggiore di quello per gli osti. Io confesso che fra essi questa linea di demarcazione non mi sento in grado di stabilirla, nè di definirla con parole certe. Si può questa chiamare una questione d'apprezzazione della coscienza dell'uomo onesto, dacchè in qualunque legislazione un compimento alle leggi si trova nell'arbitrio razionale dell'onest'uomo, che è tutt'altro che l'arbitrio capriccioso.

Si distingueva una volta l'arbitrio *crudo* dall'arbitrio *boni viri*, ed io intendeva il potere discrezionario in quest'ultimo senso. Se noi vogliamo escluderlo affatto, non ci sarà altro mezzo che dire, per esempio : quello che avrà il nome d'orriuoloia non potrà mai fare un pendolo se non si fa anche iscrivere come *pendulier*. Credo conseguentemente che l'onorevole preopinante concorderà con me nel pensare essere impossibile di evitare che i limiti delle professioni affini non siano tracciati con qualche potere discrezionario. Se questo inconveniente si potesse togliere, niuno più di me lo vorrebbe ; ma ripeto : ciò non è possibile nel mondo in cui viviamo.

**SINEO.** Domanderei di spiegare il mio pensiero. Io non insisterò sulla prima proposta, ma insisterei sulla seconda, acciocchè la Commissione rivedesse le espressioni di questo articolo, e su questo credo che non siavi luogo a divisione, a meno che qualcheduno la chiedesse. Dichiaro che io concordo nei principii enunciati dall'onorevole relatore circa la parte che debbe assegnarsi all'equità, che gli antichi intendevano di conseguire coll'arbitrio *boni viri*.

Coll'equità si temperano le cattive leggi ; ma ciò non toglie a noi il dovere di farne il meno cattive che sia possibile.

Quando si possono introdurre espressioni esatte in una legge, perchè non adoperarle ? Qui ci sono espressioni larghe a favore del fisco, le quali escludono persino l'arbitrio a pro dei contribuenti. Io domando come un tribunale potrà dare torto al fisco, quando questi proverà che uno vende nello stesso tempo, insieme ai drappi, oggetti di chincaglierie, di orificeria. Che le venda sopra una larga o piccola scala, in una grande bottega o in una botteguccia, che abbia un capitale di mille o di 100,000 lire, se si ritrovano questi oggetti, la legge non lascia arbitrii al magistrato. Non basta che il signor relatore della Commissione dichiari il contrario, le sue parole non fanno parte della legge, non costringeranno i giudici a giudicare secondo l'opinione della Commissione : il giudice giudicherà secondochè la legge è scritta. Adunque questa legge scriviamola nel miglior modo possibile. Io non chieggo la perfezione nelle espressioni della legge, ma chieggo la minore imperfezione possibile. Queste parole sono evidentemente imperfette, non corrispondono al pensiero del signor relatore, abbia la compiacenza la Commissione di rivederle.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione non ha trovato espressioni più esatte, perchè, se non si vuole tornare al colbertismo, non ci è mezzo per distinguere sempre assolutamente le industrie. Chi vende drappi d'ogni genere, e chi vende anche orificeria e oggetti di galanteria, questi deve essere nella prima classe.

Ci sarà qualche ineguaglianza che proverrà dal principio che la Camera ha sancito, di attenersi ai segni esterni, i quali inducono presunzioni di diritto non sempre conformi alla realtà, ma ad ogni modo questo è il migliore sistema che si

sia potuto adottare. Quindi la Commissione mantiene la sua redazione.

**PRESIDENTE.** Siccome il deputato Sineo persiste a che questi articoli siano rinviati alla Commissione, perchè vengano da essa nuovamente formulati, metterò ai voti la sua proposta.

(La Camera rigetta.)

**ROBECCHI.** I negozi di drappi e tessuti di qualunque sorta, di oggetti di porcellana e di orificeria non sono così annessi e connessi che debbano necessariamente stare assieme.

Io vedo sotto i portici vari negozi che contengono questi oggetti riuniti, ma ne vedo altri che contengono bensì drappi d'ogni sorta, ma non porcellane e orificerie. Rilevo poi nella classe seconda che vi sono i negozianti da moda che riuniscono il commercio dei tessuti in cotone, lino, canape fino e nastri. Vi sarebbe quindi una classe di quei negozianti i quali riuniscono il commercio di drappi e tessuti di qualunque sorta, ma non di oggetti di porcellana ed orificeria, e proporrei pertanto che nella prima classe fosse mantenuto l'articolo come è qui espresso ; nella seconda si mettessero i negozianti che riuniscono il commercio dei drappi, tessuti di qualunque sorta, e nella terza poi si collocassero quelli che sono nella seconda classe.

**PRESIDENTE.** Può riservare questa proposta, quando sia in discussione la classe seconda. Intanto s'intenderà approvato quest'articolo : « Mode — Olii. (negozianti all'ingrosso e fabbricanti). »

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione, sulla rappresentanza di vari deputati della Liguria propone di sopprimere la parola *fabbricanti*. A ciò fu spinta dalla considerazione che non vi è fabbrica d'olio senza che vi siano mulini, ed i mulini sono già contemplati nella tavola D. Se poi quelli che tengono mulini negozieranno pure nell'olio, allora si potranno considerare come negozianti. Ma pei fabbricanti è sembrato che fossero sufficientemente colpiti dalla tassa stabilita nella tavola D.

Quindi la Commissione ha aderito di buon grado a questo emendamento proposto da vari deputati della Liguria.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** L'osservazione fatta dall'onorevole relatore della Commissione si applica opportunamente alle fabbriche d'olio di olive ; ma le fabbriche di olio di sesamo come saranno colpite ?

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Sono comprese nella seconda classe.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** I negozianti di sementi oleaginose sono compresi nella terza classe. Ma chi compra queste sementi per ridurle in olio, oltre di essere negoziante è pure fabbricante, e fabbricante all'ingrosso. È dunque giusto che essi siano posti nella stessa categoria dei negozianti e dei fabbricanti d'olio all'ingrosso.

Credo che non vi possa essere dubbio : nel nostro paese l'olio di oliva si fa in piccoli mulini, mentre il fabbricante di olio di grana è un commerciante necessariamente all'ingrosso, perchè non reggerebbe alle spese quando tale non fosse. Quindi vi è una differenza tra l'industria della fabbricazione dell'olio di oliva e quello di grana.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione non aveva avuto in mira che l'olio di oliva, essa aveva preparato un emendamento a questo proposito, che poi ha allargato questa mattina al principio della seduta. Ora dichiaro che non era sua intenzione di escludere da quest'articolo i fabbricanti di olio di grana.



**VALERIO.** Io mi associo alla domanda fatta di sopprimere la parola *fabbricanti*, e se non l'avesse fatta la Commissione, l'avrei fatta io stesso. Ma credo che questi fabbricanti d'olio si dovranno portare nella tabella D per colpire i negozianti d'olio di grana...

*Voci.* Ci sono già.

**VALERIO.** Non credo; ad ogni modo i fabbricanti di olio non devono venire in questa tabella A, perchè questa è classificata in ragione di popolazione. Ora questo genere d'industria non può stare annesso a qualche grande popolazione, ma si stabilisce sempre o in un villaggio o in una campagna.

Io propongo adunque che si sopprima la parola *fabbricanti* in questa tavola A; ma intendo che s'inserisca un nuovo articolo alla tabella D per i fabbricanti di olio di grana.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Io non muovo perciò alcuna difficoltà.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Crosa.

**CROSA.** Dietro le spiegazioni date dall'onorevole Valerio non avrei più nulla da aggiungere, se non fosse per accennare a una grana che dà pure una certa quantità di olio, ma che è coltivata in minima proporzione nel nostro Piemonte, e sarebbe il *colza* ossia *ravizzone*, e questa a beneficio della classe povera.

**PRESIDENTE.** Dacchè è convenuto di cancellare la parola *fabbricanti*, s'intenderà questo articolo nel seguente modo: « Olii (negozianti all'ingrosso). »

(È approvato.)

« Orefici, argentieri, minutieri, gioiellieri (fabbricanti e negozianti). »

**SINEO.** Per corrispondere all'intendimento della Commissione, pare che debbasi aggiungere la parola *all'ingrosso*.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione aveva pure avuto tale idea, ma temette che fosse una espressione molto impropria. Un orefice può avere in una piccola bottega il valore di 200,000 o 300,000 lire in gioie. Sarà negoziante al minuto, lo sarà all'ingrosso? È sembrato alla Commissione che, mentre si parlava di gioiellieri fabbricanti, dovevasi tale dizione intendere sotto il rapporto del valore, mentre dicendo all'ingrosso è sotto il rapporto del peso, e sicuramente il peso è minutissimo.

Per conseguenza la Commissione non ha adottato questa locuzione, e, come è detto a pagine 30 e 35, vengono con altre parole indicati i gradi minori.

Io credo veramente che nel criterio comune si distinguano così bene, come si distingue un cavallo di puro sangue da un cavallo di carretta, e qui ci entra un poco di quella latitudine che non amo, ma che pure bisogna accettare in certi casi.

**STALLO.** Questa industria è molto coltivata in Genova.

Tutti sanno che nella via degli orefici vi sono di questi industriali in piccole bottegucce, i quali fanno esclusivamente gli orefici, gioiellieri e preparatori in cerallo.

Siccome questa classe è molto numerosa, io riterrei che non si possa lasciare in questa categoria, e quanto meno proporrei che si portassero nella tabella B, con gradazioni ragionate, affinchè quelle piccole botteghe, ossia il piccolo bottegaio che lavora tutto l'anno per guadagnare 500 o 600 lire, non sia pareggiato a quei pochi che fanno molti affari; ed io posso assicurare la Camera che in Genova di questi ultimi non ve ne sono più di due che facciano affari in modo molto ragguardevole.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Nel progetto della Com-

missione quei piccoli orefici di Genova (di cui la Commissione stessa conosce assai bene il numero e la condizione) sono appunto collocati a pagina 33 in una categoria molto inferiore.

Il principio della tabella D (alla quale abbiamo applicate tutte le industrie che ci sembrano suscettive di essere imposte in ragione degli strumenti di produzione) non saprei veramente come si potrebbe giustamente applicare anche agli orefici.

Quello che monta i diamanti, per esempio, non ha che un cassetto da nulla, in cui sono compresi tutti gli strumenti della sua industria, ma che pure è molto cospicua.

Ad ogni modo, se non vi sono che due di questi negozi in Genova, e che gli altri tutti siano portati nelle infime categorie, io non vedo assolutamente alcuna base per cui si possa deviare dai principii della tabella A.

Se però l'onorevole Stallo potesse indicarla, probabilmente la Commissione l'accetterebbe.

Per tali ragioni io non potrei aderire alla proposta testè fatta.

**STALLO.** L'osservazione dell'onorevole relatore sarebbe giusta se gli orefici poc'anzi mentovati non fossero fabbricanti, ma, sgraziatamente per loro, hanno anche dei lavoratori.

Quanto al dire che per collocarli nella tabella B non vi sarebbe una base, io noterò che questa si potrebbe stabilire dalla Commissione, la quale l'ha fissata per tutte le altre industrie collocate nella tabella medesima, e soggiungerò che nulla avvi di più facile.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Io non aveva capito che il deputato Stallo avesse parlato della tabella B, ma credevo che accennasse alla tabella D.

Ciò premesso, faccio osservare che la tabella B generalmente aggrava assai più l'industria che non la tabella A. Per tal guisa, salvo che si voglia guastare l'economia di questa legge, vi sarebbe anche l'inconveniente di colpire di più gli orefici.

Quindi io credo che sia il caso di riferirsi a quella corrispondenza che si stabilirà con gli orefici genovesi, che, come diceva l'onorevole Stallo, non hanno che uno o due lavoratori.

**STALLO.** Mi permetto di rettificare un'osservazione dell'onorevole preopinante. Egli dice che calcolandoli nella tabella B verrebbero a pagare molto più di altri.

Io gli chieggo scusa, vedo nella tabella E dei gradi che cominciano a 200 e 150 lire, e quindi si discende; in questa classe gli orefici invece pagherebbero tutti dal primo all'ultimo indistintamente lire 300.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Faccio osservare che nella tabella A si discende sino a 35 lire.

**SINEO.** Io mi accosto alla proposta dell'onorevole Stallo, e credo che sia bene votarla prima della mia.

Faccio poi presente alla Commissione che nella classe quarta, alla quale il signor relatore ha fatto allusione, sono posti soltanto gli orefici e gli argentieri che fabbricano con materie proprie.

Per contro si può supporre che colui che lavora sopra materie proprie ha un capitale molto maggiore di colui che lavora nelle materie presentate dagli avventori; anzi per questa industria non è necessario alcun capitale: bastano gli utensili che, come diceva l'onorevole relatore, non sono di un gran valore.

Stando al progetto del Ministero, il lavoro da farsi sulla materia altrui è posto nella prima classe, mentre invece chi

fabbrica con la materia propria per mettere poi in commercio cose di gran valore si troverà nella categoria quarta. Certamente la Commissione non vuole questa ingiustizia. Adottandosi perciò la proposta del deputato Stallo, si evitano tutte le difficoltà e si cancella una palese ingiustizia.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Mi riservo a rispondere sulla questione di questi piccoli orefici quando saremo alla classe quarta, e ciò onde non confondere la discussione.

Certamente, come ha notato l'onorevole Sineo, sarebbe giustissimo il colpire di più chi fa lo stesso lavoro con materia propria, poichè evidentemente si richiedono per ciò molto maggiori capitali. Intanto in questa categoria prima parmi si debbano conservare questi orefici di primo rango, perchè generalmente fra le industrie gli orefici occupano un posto primario.

**PRESIDENTE.** Porrò dunque ai voti la proposta del deputato Stallo, a cui si accosta il deputato Sineo, la quale consiste nel trasportare l'articolo dei negozianti e fabbricanti orefici, argentieri, minutieri e gioiellieri alla tabella B.

(La Camera rigetta.)

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà adunque quest'articolo approvato come era proposto.

(La Camera approva.)

« Orologi e bronzi (negozianti d'orologi, bronzi, porcellane e galanterie) »

**SELLA.** Io non ripeterò qui quanto già dissi nella discussione generale. Solo avvertirò che la legge francese facendo questa categoria vi classifica solo i negozianti all'ingrosso.

Io credo che sia stata una mera dimenticanza della Commissione il non avere aggiunta quest'ultima parola, *all'ingrosso*, senza del che si farebbe pagare una tassa enorme a tutti i piccoli negozianti d'orologi.

**VALERIO.** Nel nostro paese non vi sono negozianti di orologi e di bronzi all'ingrosso; non vi sono che là dove c'è la fabbricazione; dove non vi è la fabbricazione, non vi sono i negozianti all'ingrosso: io penso per conseguenza che bisognerebbe trasportare questi negozianti in altra categoria, perchè dicendo orologi e bronzi, quello che vende un semplice orologio, rimane colpito da questa tassa.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Mi scusi, bisogna che venda nello stesso tempo orologi e bronzi. Certo che chi vende un orologio o pendolo in bronzo è in questa categoria, ma il semplice orologiaio è in un'altra.

**PRESIDENTE.** Orologi e bronzi sono uniti insieme.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Per esempio, Poma sarebbe nella prima classe; colui che è semplice orologiaio è in un'altra categoria, veda alla pagina 35.

**VALERIO.** Un po' di ragione credo l'abbia il signor ministro, ma non intera. Io credo che si debba porli nella seconda classe, perchè, eccettuati quattro o cinque in Torino, nelle provincie gli oriuloi possono bensì vendere due o tre pendoli che figurano di bronzo, ma che sono spesso di zinco colorato in bronzo e di altre materie, e che possono essere del valore di 50 o 60 lire quindi sarebbe troppo il collocarli in questa categoria.

Il far pagare una tassa così forte a questi negozianti io la crederei un'ingiustizia, e proporrei di portarli nella seconda classe.

In quanto al mettere *negozianti all'ingrosso*, io credo che il deputato Sella non insisterà, perchè credo che non esistano questi negozianti.

**BONAVERA.** Mi pare che in quest'articolo vi sia una parola molto elastica, che è quella di *galanterie (Ilarità)*, vor-

rei pertanto che la Commissione mi spiegasse cosa intende, perchè non vorrei che nascessero equivoci.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione ha inteso di comprendere sotto questa denominazione quegli orologiai che vendono, per esempio, candelabri di bronzo, vasi del Giappone, ventagli ed altri simili oggetti, ed ha creduto di doverli portare nella prima classe; quanto ai negozianti di cui parlava l'onorevole Valerio, se sono piccoli negozianti che si possano considerare come semplici oriuloi, saranno in quarta classe. Se poi non avessero queste galanterie, si potrebbe fare nella classe seconda o terza una designazione speciale per questi negozianti.

**PRESIDENTE.** Il deputato Sella insiste nella sua proposta?

**SELLA.** La ritiro.

**PRESIDENTE.** Il deputato Valerio insiste?

**VALERIO.** Io insisto, perchè credo che sarebbe difficile designare questi negozianti in altre categorie.

Io ripeto che, tolti alcuni negozi in Torino, gli altri fanno quasi tutti cumulativamente il commercio degli orologi e dei bronzi (che il più delle volte non sono bronzi, ma ne hanno solo l'apparenza), oppure la maggior parte non hanno che piccoli capitali, e non fanno grandi affari, specialmente nelle provincie.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Domando la parola per fare ancora un'osservazione.

Il commercio del bronzo apparente, secondo il progetto della Commissione, non sarebbe posto in questa classe. Per essere colpito da questa tassa è necessario che il bronzo sia vero.

**VALERIO.** I lavori in zinco bronzato saranno considerati come bronzo. Inoltre si vorrà poi sottoporre ad assaggio od estimo tutti gli oggetti che esistono in questi magazzini? D'altronde la parola *galanterie* abbraccia tutto.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta del deputato Valerio, il quale vorrebbe che i negozianti d'orologi, bronzi, porcellane e galanterie fossero trasportati nella seconda classe.

(Dopo prova e controprova, la Camera rigetta.)

(Si approvano senza discussione i seguenti articoli:)

« Pellicciai (negozianti all'ingrosso).

« Pelli verdi estere, pelli conciate e verniciate estere e nazionali (negozianti all'ingrosso).

« Tessuti in lana, lino, canape fine, seta, cotone (negozianti all'ingrosso).

« Tintorie (materie per) (negozianti all'ingrosso).

« Tinture (legnami per) (negozianti all'ingrosso). »

**SELLA.** Io trovo inutile questa ripetizione; quando si dice materie per tintorie, credo che vi si comprenda anche il legname che serve a tal fine. Questa ripetizione non si trova nella legge francese, ed io propongo di toglierla da questa.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Io non ho difficoltà ad aderirvi.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Anche la Commissione aderisce.

**PRESIDENTE.** Allora, se non vi sono opposizioni, s'intenderà soppresso l'articolo « Tinture (legnami per) (negozianti all'ingrosso). »

**BONAVERA.** Domando la parola per proporre un'aggiunta.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**BONAVERA.** Io domando che l'articolo « Vino (negozianti all'ingrosso), » che si trova nella seconda classe, venga trasferito nella prima.

Quale sia, o signori, l'importanza di questo commercio, voi lo conoscete, e sapete anche quanto sia aumentato particolarmente per la Liguria, dopo le modificazioni fatte alla tariffa doganale, e dappoichè noi abbiamo aperta la porta al libero scambio. Questo commercio è importantissimo. È forse uno dei più vistosi che si facciano nel nostro Stato, tanto pel prodotto indigeno, quanto pel prodotto estero. Io osservo adunque che nella categoria terza, all'articolo *vino*, è portato il commercio del vino estero sotto la designazione di *bottiglie, bottiglioni e botti*. Questa designazione sarebbe favorevole al vino estero, ed anche alla Liguria. Mi dirà dunque l'onorevole relatore che io parlo contro la Liguria, ma io parlo nell'interesse della giustizia, e vede la Camera che io agisco secondo i dettami della mia coscienza, perchè la Liguria occidentale si serve quasi tutta di vini esteri. Il vino estero, che sarebbe portato in terza categoria, si commercia all'ingrosso ed in vistose partite, ora designandosi in quell'articolo *la vendita in bottiglie, bottiglioni e botti*, e facendosi il detto commercio all'ingrosso in botti e non altrimenti, io credo che sarebbe il caso di contemprarli anche nella prima classe.

Faccio pure osservare che quest'articolo nei progetti di legge presentati nel 1850 e 1851 figurava nella prima classe.

Quando vi sono oggetti di poca importanza che non devono figurare in prima classe, sono pronto ad accostarmi a questo sistema; ma quando vedo che vi sono dei negozi rilevantissimi, e che direi quasi principali del nostro Stato, che vengono messi in seconda od in terza classe, io non posso a meno di reclamare contro questa ingiustizia.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** L'osservazione fatta dall'onorevole Bonavera era stata fatta anche in seno della Commissione, la quale non vi ha trovata grande difficoltà, però essa non ha voluto adottarla per la massima, di non oltrepassare mai quell'aumento di tassa che propone il Governo.

Eravi poi una speciale ragione di non oltrepassare in questa circostanza le proposizioni del Governo, di avere qualche riguardo ai negozianti di vino, perchè il vino è un genere che paga già molto allo Stato e sopporta molti oneri speciali. Questo fu ciò che ci trattenne dal fare una formale proposta; ma, giacchè sorge un deputato a prendere questa iniziativa, la Commissione vi aderisce, avuto riguardo principalmente che questi negozianti si trovano in piccoli comuni.

**PRESIDENTE.** Il signor ministro di finanze aderisce?

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Vi aderisco per questo motivo che, mentre i negozianti da vino al minuto sono sottoposti ad una tassa assai grave, i negozianti da vino all'ingrosso ne vanno esenti, e pare quindi più razionale, che vengano un poco più gravati da un altro lato, dalla tassa sull'industria e commercio.

**CROSA.** Io non posso in questa circostanza associarmi alla teoria dell'onorevole Bonavera per confondere in una medesima tassa tanto i negozianti all'ingrosso posti nel progetto ministeriale nella classe seconda come quelli nella terza; e ne dirò i motivi.

Già ieri l'onorevole Tecchio lamentava come dalla troppa frequenza delle bettole ne nascessero parecchi disordini...

**PRESIDENTE.** Lo prego di non allontanarsi dalla questione.

**CROSA.** Era precisamente per venire alla questione. Il mio pensiero sarebbe di favorire, per quanto si potesse, i piccoli negozianti all'ingrosso onde distinguerli da quelli che fanno regolarmente il commercio del vino estero in bottiglioni ed in bottiglie.

Tutti sappiamo che il povero operaio nelle provincie non

ha un capitale bastevole per poter fare un acquisto di questo liquido in una quantità grande.

Per conseguenza, se noi venissimo a colpire di una forte tassa i negozianti da vino oltre 25 litri, aggraveremmo soprattutto il povero operaio il quale compra questa merce per uso della sua famiglia ed alla spicciolata.

Per tali ragioni io proporrei che dalla classe terza fosse portato alla prima il negoziante di vino forestiero all'ingrosso, ma chiederei pure che fosse conservato nella classe stabilita dal progetto ministeriale il negoziante del vino all'ingrosso...

**PRESIDENTE.** Questa proposta verrà a suo tempo. Ora è meglio limitarci a vedere se si debba fare il trasporto proposto dal deputato Bonavera dalla categoria terza alla prima.

Il deputato Bonavera ha la parola.

**BONAVERA.** Intendo di fare un'osservazione su quanto fu testè asserito dal deputato Crosa.

Egli disse che vi sono dei negozianti di vino che hanno grandi capitali, mentre se ne trovano molti che negoziano sopra una scala più piccola.

Ma giova avvertire che in tal caso vi sarebbero gradazioni, ed è quello appunto che io ho sostenuto ieri; di modo che, se io mi rassegnò alla deliberazione presa dalla Camera, bisogna che abbia la pazienza di rassegnarsi anche egli. (*ilarità*)

**CROSA.** Io credo che in quest'articolo si possa precisamente adottare la teoria che la Camera avrebbe già adottata per un prodotto. La Camera riconobbe il principio di fare una distinzione relativamente ai grani. Io stimo che il vino sia pure un genere di assoluta necessità. Per conseguenza credo di dover sostenere che si debbono porre nella prima categoria i negozianti di vini forestieri, a bottiglie, bottiglioni e botti, lasciando sussistere quanto è stabilito nella seconda classe.

**ROBECCHI.** Si tengono qui per negozianti all'ingrosso quelli che vendono vino in quantità non inferiore a 25 litri. Il signor ministro delle finanze accetta questo trasporto perchè lo riconosce razionale in quanto che la vendita al minuto è maggiormente colpita nella legge sulle gabelle accensate. Ma mi pare che, perchè la cosa sia razionale del tutto, bisognerebbe che la definizione della vendita all'ingrosso in questa legge corrispondesse a quella data nella legge sulle gabelle, cioè s'intendano per negozianti all'ingrosso quelli che vendono in quantità non inferiore a 15 litri.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione aderisce.

**PRESIDENTE.** S'intenderà dunque accettata.

Metterò ai voti la proposta del deputato Bonavera accettata dal Ministero e dalla Commissione la quale consiste nel trasportare dalla classe prima alla classe terza i negozianti di vino all'ingrosso in quantità non inferiore a 15 litri.

(La Camera approva.)

« Zuccheri greggi e raffinati (negozianti all'ingrosso). »

(La Camera approva.)

Qui finisce la classe prima.

**INTERPELLANZA DEL DEPUTATO ANGIUS AL MINISTRO DELL'INTERNO SULL'INTRODUZIONE NELLO STATO DELL'OPERA DELLA CRITICA DE' VANGELI.**

**PRESIDENTE.** Accorderò la parola al deputato Angius per l'interpellanza che intende fare al signor ministro dell'interno.

**ANGIUS.** Il fatto cui si riferisce la mia interpellanza è la esposizione in vendita di un'opera anticristiana (*Oh! oh!*), stampata, credesi, in Torino, se non s'inganna chi pretende che solo per errore del compositore leggesi Zurigo: opera che ben merita la qualifica che le ho dato, siccome quella in cui si sono raccolti per plagio nuovo tutti i sofismi antichi che si fabbricarono dagli scettici per sdivinizzare il vangelo di Gesù Cristo.

Se l'avessi qui sotto mano, potrei facilmente provare che niente esagero, e basterebbe di leggere la conclusione, dove si dà come dimostrato che i vangeli sono un ammasso di notizie storiche e semistoriche, leggendarie e mitiche, un fascio di cose vere e false.

Ma senz'altro, ecco in formola franca la mia questione al ministro dell'interno: se la pubblicazione di quest'opera sia fatta col consenso del Ministero. (*Oh! oh! — Rumori*)

**ASPRONI.** Domando la parola.

**ANGIUS.** Dirò più determinatamente, col consenso espresso o tacito della polizia. Si vorrà che io supponga che questa opera da tanti giorni esposta in vendita nei luoghi più frequentati sia sconosciuta alla polizia, al ministro dell'interno?

Io nol posso supporre; quindi ho chiesto se direttamente o indirettamente siasi consentito alla sua pubblicazione.

Comunque, o sia intervenuta la licenza, o debbasi ammettere una connivenza, io trovo gran male nell'opera accennata, e quindi nella sua pubblicazione.

Mi restringo al fatto, senza per nulla riguardare l'intenzione del suo compilatore nel rispetto religioso, e neppure nel rispetto politico. Se nol facessi, anderei nella personalità.

Da una parte io nulla dedurrò contro i sentimenti religiosi del compilatore; e non lo potrei fare, essendomi avveduto che egli vuole intavolare una polemica, e nelle polemiche, principalmente di scuola, volendosi fare prova di dottrina e di sottile ingegno, si contraddice a tutte le verità, e si obietta anche contro la stessa esistenza di Dio, e si giuoca l'ateo.

Dall'altra parte io non sospetterò nello scrittore quella stessa intenzione politica che si suppone da alcuni in coloro che combattono il cattolicesimo, e vogliono protestantizzare l'Italia (*Oh! oh! — Rumori continuati*), cioè per togliere il papato, che si accusa unico impedimento per la unificazione. (*Movimenti diversi*)

**PRESIDENTE.** La prego di non divagare, ma di attenersi strettamente ed anche brevemente all'interpellanza che intendete fare, perchè non è all'ordine del giorno.

**ANGIUS.** Non divago, nè divagherò.

Astraendo dunque dalle intenzioni del compilatore, e considerando il solo fatto, io vedo in esso un oltraggioso insulto alla credenza religiosa della nostra nazione...

*Una voce.* Di che opera si tratta?

**ANGIUS.** Della critica dei vangeli. Vedo una grave violazione dello Statuto, un attentato contro la stessa civiltà. Delle quali asserzioni poche parole faranno dimostrazione.

La maggioranza della nostra nazione, l'immensa maggioranza è di cattolici; e se, mentre noi crediamo essere i vangeli dettame dello Spirito Santo, ispirazione divina, l'autore di quell'opera ci viene a dire che la nostra credenza è una stupidità, giudichi chi ha senno se questo non sia un oltraggiosissimo insulto.

Potrei notare un altro insulto all'episcopato subalpino, al quale con volteriana ironia si presentano quei sofismi, come dubbi su cui si vuole una spiegazione, che insinuasi impossibile. Ma non importa, non importa di ridire contro la supposta impotenza; solo coloro che poco sanno, ignorando che

è tanto facile ai teologi cattolici di raccogliere le confutazioni di qualunque errore dei libri di polemica religiosa, quanto è facile ai nemici della Chiesa di trarre dagli enciclopedisti ed altri più antichi e moderni le bestemmie delle quali i primi autori furono convinti, condannati ed infamati.

Diceva in secondo luogo che era in quel fatto una grave offesa allo Statuto; ed in verità, riconoscendosi nel suo articolo 1 la religione cristiana cattolica come religione dello Stato, imponesi una rispettosa riverenza verso la medesima; ma, se in quell'opera si nega la divinità al vangelo, la religione cattolica non si degrada essa alle umane istituzioni? E se questo si osa, non si conculca manifestamente lo Statuto?

*Una voce.* Il giudizio sta ai magistrati.

**SINRO.** Domando la parola per una questione pregiudiziale.

**ANGIUS.** Ma dichiarerò meglio questo assunto riguardando l'articolo 28 dello Statuto, dove alla ricognizione della libertà di pubblicare per la stampa i propri pensieri soggiungesi l'eccezione per le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiera, i quali non si possono stampare senza preventivo permesso dei vescovi.

Egli è evidente che la causa di questa eccezione è nell'articolo 1 dello Statuto; e credo sia questa, perchè in una nazione cattolica non s'introducono errori contro la fede insegnata dalla Chiesa.

Dal qual principio, come nasce che non si stampino dottrine contrarie a quelle della Chiesa, nasce pure, e non dissentirà lo stesso signor ministro dell'interno, che non s'introducano dall'estero nè bibbie, nè libri liturgici.

Ciò posto, se è dovere dello Stato vegliare a che non s'introduca nel paese verun libro il quale in qualche parte violi la verità cattolica, si potrà credere lecito di mettere in pubblica vendita un'opera con cui si pretende di distruggere le fondamenta stesse del cristianesimo, che sono i vangeli?

Dunque con tutta ragione io ho notato nell'esposizione in vendita dell'opera da me denunziata un'offesa gravissima allo Statuto.

Diceva nella terza osservazione che tale opera era nientemeno che un attentato alla civiltà, e parmi questa una evidentissima verità.

Il vangelo, come parola divina, ha potuto incivilire le nazioni cristiane, tradurle dall'abbrutimento all'umanità. E se quell'opera, negandogli l'autorità divina, gli toglie tante virtù, non vi pare che attenti alla stessa civiltà?

Ciò posto, se è dovere degli uomini che sono al Governo di rispettare e far rispettare le opinioni e le credenze della nazione o della sua immensa maggioranza; se è loro dovere di rispettare e far rispettare le leggi fondamentali, le grandi massime dello Statuto; se è loro dovere di rispettare e far rispettare ciò che è fondamento e sostegno della civiltà; e, se essi hanno mancato a questo dovere, quando, direttamente od indirettamente, o per licenza o per connivenza, hanno permesso o tollerato la pubblicazione di quell'opera anticristiana, dove negasi la divinità dell'evangelio di Gesù Cristo, potranno dolersi d'ingiustizia, se alcuno li traduca in faccia alla nazione, siccome o quasi complici dell'insulto che in quell'opera è fatto alla maggioranza immensa dei cittadini cattolici, dell'offesa allo Statuto, dell'attento alla civiltà. (*Rumori*)

Io ho creduto mio dovere di notare il male che era nel fatto di quella detestabile pubblicazione, d'interrogare sul medesimo chi dirige la polizia e di rilevare la responsabilità degli uomini del potere; la parte era un poco odiosa; non importa. Sarò contento di avere adempito il mio dovere.

**DI SAN MARTINO**, *ministro dell'interno*. Nessuno più di me desidera, o signori, che la religione, alla quale io appartengo e nella quale intendo vivere, prosperi e fiorisca nel nostro Stato; e penso che essa sarà prospera e fiorente sempre quando la condotta di tutti i sacerdoti sia piena di carità, scevra di sospetti, e conduca gli animi dei popoli alla conciliazione. (*Bene! Bravo!*)

Io riconosco l'obbligo nel Governo di far eseguire tutte le leggi che riguardano la protezione della religione. Ed allo stesso compete certamente anche il diritto di esercitare una revisione sui libri che provengono dall'estero. Perciò potrebbe forse egli venir chiamato in colpa l'aver permesso l'introduzione del libro a cui si fece allusione, se il medesimo contenesse principii tali che fossero dalla legge condannati, e che fosse assolutamente fuori d'ogni dubbio che un giuri imparziale, propenso anche ad assolvere, come si deve sempre supporre un giuri, l'avrebbe inevitabilmente condannato.

Le istruzioni che io aveva date alla Revisione dei libri erano che, ogniqualvolta si presentasse un'opera, se ne vietasse l'introduzione, sempre quando la giudicasse tale che un giuri imparziale e propenso ad assolvere, la dovesse inevitabilmente condannare. Come ho detto, non so se questo libro contenga principii contrari alle leggi ed alla religione.

Dirò di più: io non posso pretendere che lo sappiano gli impiegati che avrebbero a fare questa revisione. Ricordi la Camera che nella votazione del bilancio fu soppresso il fondo ch'era destinato a tenere un ufficio speciale di revisione.

Si è bensì mantenuto all'amministrazione il diritto di esercitare la revisione, ma si conferì tale incarico ad uffizi stabiliti per altri oggetti, e ai quali compete in primo luogo l'obbligo di compiere i doveri che sono inerenti alla loro propria istituzione. Io non posso assolutamente esigere da nessun intendente, da nessun questore che leggano i libri presentati alla revisione. Se dovessero costantemente di ciò occuparsi, sarebbero costretti di tralasciare affatto ogni altra incombenza.

Oltre di che, io non posso pretendere che abbiano un'educazione veramente idonea a compiere le funzioni di revisore.

Per conseguenza, io so positivamente che, ogniqualvolta è portato alla Revisione un libro, a meno che questo non sia stato da qualche benevolo indicato (*Ilarità*) come contenente qualche massima contraria alle leggi dello Stato, io so, dico, che gl'impiegati si limitano a firmare la nota senza esaminarlo.

Dico che lo so positivamente, e credo di non mancare in questo al mio dovere col non redarguire gl'impiegati che spediscono quelle liste in tal modo, imperciocchè, mancando assolutamente il mezzo di fare la revisione, io non posso pretendere che essi facciano l'impossibile. Io riconosco che talvolta possono essere fatti attacchi contro la religione, e me ne duole vivamente all'animo.

Ma in un paese di libertà, dove tutti i miglioramenti e progressi trovano un'eco ed un incoraggiamento, io riconosco come elemento indispensabile la libera discussione.

Ed io non sono abbastanza edotto nelle materie teologiche per decidere sino a qual punto questa libera discussione possa ammettersi in queste questioni. Se però la Camera intende che si faccia una revisione di libri teologici, voglia stanziare i fondi necessari per stabilire un ufficio, ed allora io potrò soddisfarla. (*No! no!*)

Ecco quanto mi occorre di dire in risposta all'interpellanza mossami dall'onorevole deputato Angius. (*Bravo! Bene!*)

**GALVAGNO**. Chiedo la parola.

Io colgo quest'occasione, in cui si è sospesa per un incidente la discussione della legge, per fare alla Camera una comunicazione, della quale fui incaricato dalla Commissione nominata dagli uffici, relativa all'autorizzazione provvisoria per l'esecuzione del Codice di procedura civile.

La Commissione desidererebbe, per viemmeglio assecondare il desiderio manifestato dagli uffizi, di rimuovere quegli ostacoli che si possono frapporte alla più facile accettazione di questa domanda di autorizzazione provvisoria; desidererebbe, dico, che, se qualche deputato ha delle osservazioni importanti a fare in questo argomento, le volesse comunicare alla Commissione medesima, e ciò al più presto possibile, almeno fra otto giorni.

La Commissione ha fissato il giorno di martedì della settimana ventura per divenire all'esame di quel Codice.

Ciò io devo dire nella qualità della quale fui onorato dalla Commissione, di suo presidente.

#### RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE: 1° CONVENZIONE PEL SERVIZIO POSTALE TRA CAGLIARI E TUNISI; 2° SUL BILANCIO ATTIVO DEL 1853.

**DEFORESTA**, *relatore*. Ho l'onore di presentare la relazione del progetto di legge per la convenzione pel servizio postale tra Cagliari e Tunisi. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 1622.)

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Pregherei la Camera a voler mettere all'ordine del giorno questa legge per venerdì, stante l'urgenza che vi ha di vederla approvata, onde questo servizio possa intraprendersi col principio del venturo mese di maggio.

**FARINA PAOLO**, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul bilancio attivo del 1853. (Vedi volume *Documenti*, pag. 1490.)

**PRESIDENTE**. Questa relazione verrà stampata e distribuita.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE PROFESSIONI ED INDUSTRIE.

**PRESIDENTE**. « Classe II. Abiti fatti (negozianti di).

« Aceto (fabbricanti e negozianti di). »

**CAVOUR GUSTAVO**, *relatore*. Rammento l'emendamento stampato che aggiunge alla qualificazione di « negozianti e fabbricanti di aceto » le parole « all'ingrosso. »

**SELLA**. Benchè nella legge francese questi fabbricanti e negozianti di aceto all'ingrosso fossero portati nella prima classe, perchè in Francia vi sono effettivamente delle fabbriche d'aceto ragguardevolissime, ognuno può vedere che nel nostro paese questo commercio è talmente infimo, è esercitato sopra una così piccola scala che, a ragione di equità e di proporzione, i fabbricanti e negozianti di aceto dovrebbero al più al più essere portati alla classe terza. (*Sì! sì! — Segni di adesione*)

**CAVOUR GUSTAVO**, *relatore*. Non mi oppongo a questa proposta; osservo solo che quella fatta dalla Commissione era già in beneficio della fabbricazione d'aceto; ma, riconoscendo anch'io che in generale nel nostro paese non vi esistono rilevanti fabbriche d'aceto, e che le esistenti si trovano in piccolissimi comuni, e direi anche in piccole porzioni, a nome

della Commissione aderisce alla proposta dell'onorevole deputato Sella.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono opposizioni, s'ammetterà la proposta del deputato Sella, e sarà trasportato questo commercio alla terza classe.

« Affinatori d'oro, argento e platino.

« Allestimento militare (negozianti di oggetti di). »

**SINEO.** Propongo che anche qui si aggiungano le parole « all'ingrosso. »

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Aderisco.

**PRESIDENTE.** Allora si dirà: « Negozianti all'ingrosso d'oggetti, ecc.

« Attrezzatori (*agréeurs*) e fabbricatori di vele.

« Bastimenti (costruttori di).

« Bottiglierie (venditori di vino in bottiglie pel consumo in bottega o nel magazzino). »

**STALLO.** Domanderei che questi fossero collocati in una classe inferiore, perchè sono già colpiti dalla legge sulle gabelle accensate.

**PRESIDENTE.** Sono compresi nell'emendamento del deputato Chiarle.

« Buoi (negozianti di). »

**STALLO.** Anche questi dovrebbero essere posti in una classe inferiore.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Osserverò all'onorevole preopinante che i maggiori negozianti da buoi non si trovano a Torino, ma bensì a Caramagna, a Carmagnola ed in altre città, e quindi pagheranno 50 lire.

Del rimanente, essi in Piemonte generalmente sono più ricchi che i negozianti di grano, epperò possono sopportare benissimo questa tassa.

**BORELLA.** In questo caso non capirei perchè i negozianti di buoi sieno messi nella seconda classe, ed i negozianti di vitelli e di vacche sieno posti nella quarta. Mi pare che sia maggiore il consumo dei buoi che quello delle vacche.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Chiunque abbia frequentato i nostri mercati sa che il negozio dei buoi si fa dai ricchi contadini. Per questo commercio è necessario un maggior capitale che non per quello dei vitelli, cosicchè per ciascun negoziante di buoi si troveranno dieci negozianti di vitelli. Non vi è dunque ingiustizia in questa distinzione.

**BORELLA.** Proporrei dunque che si dicesse « negozianti di bestie da macello. »

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** L'onorevole deputato Borella è forse indotto a fare questa proposta dal considerare la condizione dei negozianti di cui si tratta nelle vicinanze di Torino. Non vi ha dubbio che a Moncalieri i negozianti di vitelli sono in una condizione quasi uguale a quella dei negozianti da buoi; essi sono persone che hanno un certo capitale e fanno una grande quantità d'affari, ma nelle provincie i mercanti da vitelli non hanno spesso di che pagare un paio di vitelli, e sono costretti a comprare non di rado a credito; invece i negozianti da buoi si trovano in una condizione molto migliore dei negozianti da vitelli. Se la legge dovesse farsi solo per Torino e per Moncalieri, sarei dell'avviso del deputato Borella; ma, siccome essa deve essere estesa a tutto lo Stato, parmi che la giustizia richieda che vi sia una distinzione tra i negozianti da buoi e i negozianti di vitelli e di vacche.

**BORELLA.** Ritiro la mia proposta.

**CROSA.** Domando la parola per chiedere una spiegazione.

Desidererei sapere se un negoziante che facesse i due commerci dei buoi e dell'altro bestiame pagherebbe due tasse.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Una sola, ma la maggiore.

**PRESIDENTE.** « Butirrai (negozianti all'ingrosso). »

**VALERIO.** Credo che quest'articolo sia stato qui registrato perchè era nella tabella della legge francese.

E ciò si fece a proposito in Francia, perchè colà si fa un grande commercio di butirro per l'esportazione in Inghilterra ed in Olanda, ma questo non ha luogo presso di noi, e reputo perciò che questi negozianti dovrebbero essere posti per lo meno in quarta categoria.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Aderisco, perchè veramente da noi il commercio del butirro è ristrettissimo, e si può quasi dire che in questo ramo non vi sono negozianti all'ingrosso.

**PRESIDENTE.** « Caffettieri. »

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Come è stato precedentemente deliberato, i semplici caffettieri devono poi venire collocati alla quarta classe.

**PRESIDENTE.** « Caffettieri e liquoristi.

« Canape e lino (negozianti all'ingrosso). »

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Si era riservata la questione di sapere se per quelli che esercitano questo negozio in generi esteri se ne dovesse poi fare una categoria a parte nella tavola B, ma mi pare che questi possano stare a questo luogo nella prima classe, perchè sono quelli che fanno il commercio locale interno che comprano dai piccoli proprietari.

**BONAVERA.** Mi pare che le spiegazioni date dall'onorevole relatore siano poco consentanee coi principii, che siano in certo modo in contraddizione, perchè dal momento che l'articolo « canape e lino (negozianti all'ingrosso) » deve, per le ragioni già addotte, essere trasportato alla tavola B...

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Io ho aderito a che se ne rimandasse la discussione alla classe seconda, ma non ho mai aderito a che si trasportasse alla tavola B.

**BONAVERA.** Io aveva inteso male.

**PRESIDENTE.** C'è un articolo apposito alla classe seconda.

**BONAVERA.** Allora parlerò in merito. Io non ripeterò più le ragioni che ho addotte, ma ho sentito rispondere a questo oggetto quello che si era risposto per i grani, cioè che i negozianti all'ingrosso si trovano nella Liguria, particolarmente in Genova, che qui in Piemonte non vi sono negozianti all'ingrosso, ma soltanto il mezzo grosso (*sic*) che figurava nella legge francese, e che venne soppresso nel progetto in discussione. Così pure si è risposto relativamente ai negozianti di canape e lino; si è detto, è vero, che vi sono dei negozianti che sono di una maggior importanza, che sono in una sfera maggiore, e che, secondo la giustizia e la proporzionalità, debbono pagare di più; ma ve ne sono di quelli che sono di una minore importanza, e che quindi debbono pagare di meno. Ora, in vista di queste obiezioni, che cosa si fece all'articolo dei cereali?

Per evitare gl'inconvenienti, si disse: facciamoli passare alla tavola B, così avremo quattro gradi; e coi quattro gradi applicherete i negozianti, i quali hanno una maggiore importanza nel primo grado, nel secondo quelli che hanno una importanza minore, e così di seguito.

Io domando l'adozione del principio che è già stato applicato dalla Camera ad un commercio il quale forse ha minore importanza di questo, perchè, se mi si ammette, lo ripeto, che nella Liguria ed in Piemonte vi siano negozianti di grano all'ingrosso di maggiore o minore importanza, per essere lo-

gici, dobbiamo prendere le stesse deliberazioni in quanto ai mercanti di lini e canape, che si trovano nella stessa posizione.

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. L'onorevole deputato Bonavera, fondandosi sulla deliberazione presa relativamente ai negozianti di grano, vorrebbe rimandati nella tavola B i negozianti da lino e canape fino; ma io nego risolutamente che vi sia similitudine fra queste due categorie di negozianti.

Noi ricaviamo dall'estero ogni anno oltre 800,000 ettolitri di grano, mentre la quantità di canape e lino grezzo e di fili di canape e di lino è tenuissima; si veda la tavola annessa al bilancio del commercio, e si scorgerà di leggieri la verità di quanto asserisco. Non si può, lo ripeto, stabilire analogia fra questi due commerci.

Non nego che vi siano cospicui negozianti in canape e lino, ma dico che l'immensa maggioranza delle persone che fanno particolare commercio del canape e del lino sono in condizione ben diversa di quelle che fanno il commercio dei cereali coll'estero, e che quindi non vi è motivo ragionevole per rimandare questa categoria alla tavola D.

Abbiamo ammesso il sistema di non rimandare alla tavola D se non che quei commerci e quelle industrie per le quali non vi sarebbe mezzo di stabilire una tassa fissa e proporzionale, e che senza di ciò presenterebbero delle straordinarie anomalie. Ora ciò non è per questo commercio, imperocchè io non esito a ritenere che, nemmeno nella stessa Liguria, vi siano in gran copia ricchissimi negozianti di canape e lino; ve ne saranno due o tre, ma per certo nè per numero nè per ricchezze questi negozianti possono stare a fronte delle facoltose case che negoziano nel grano.

Quindi io insisto perchè sia mantenuto in questa categoria.

Se fosse prevalsa la proposta sui negozianti di grano, si dovrebbe accettare anche questa; ma, poichè l'abbiamo rigettata, e l'abbiamo solo conservata in via di eccezione, io credo che si debba mantenere questo commercio in questa categoria.

**CAVOUR GUSTAVO**, *relatore*. Assicuro l'onorevole Bonavera che nello stesso modo che io, sedendo su questi banchi, cerco di spogliarmi di ogni predilezione speciale verso il Piemonte, così sono persuasissimo che un uomo così leale, come egli è, non ha predilezione speciale per la Liguria.

Se ho parlato di questa osservazione sulla Liguria, si è perchè ieri l'onorevole Bonavera sul finire della seduta, in un discorso a cui non ho potuto rispondere, perchè la Camera ha voluto sciogliersi, ha fatto appunto alla Commissione di essere ingiusta per la Liguria. Noi non vogliamo essere ingiusti colla Liguria, come siamo persuasi che egli non vuole usare ingiustizia col Piemonte.

Sul merito della questione non ho più nulla da aggiungere. Dirò soltanto che la Commissione nella prima discussione aveva stabilito di esaminare se dai dati che avrebbero somministrati i deputati della Liguria fosse risultato se a Genova e nelle provincie esistesse un numero bastevole di grandissimi commercianti in lino e canape che non avessero altro commercio, per cui dovessero pagare un diritto maggiore.

Se i deputati della Liguria dimostreranno che vi sono, si potranno trasportare alla tavola B.

Dunque la Commissione mantiene la prima proposta, riservandosi, nel caso che venga formalmente proposto, di fare una nuova classe per quelli che negoziano in merci provenienti dall'estero, di esaminarla, ed anche, occorrendo, accettarla, però senza farla sua, perchè essa non fa sue le proposte che tendono ad aggravare l'imposta.

**BONAVERA**. Quando io feci questa proposta, mi fu ri-

sposto dalla Commissione essere vero che questo commercio era importantissimo; ciò venne anche ammesso da persone pratiche, quali sono il deputato Stallo ed il deputato Farina: l'obbiezione allora fattami consisteva soltanto nel dire che i commercianti di canapa e lino all'ingrosso si trovano solamente nella Liguria, mentre in Piemonte si fa solo il commercio in questi generi di minore importanza. A questa questione io già risposi vittoriosamente.

Ora il signor ministro ha portata la questione sopra un altro terreno, poichè egli ha contestata l'importanza di questo commercio, sostenendo, cioè, che l'importazione di questi generi non è grande come quella del grano.

Io ammetto che vi è un divario anche grande tra questi due generi di commercio, ma però una importazione di rilevanza di lini e canape si fa; nella Liguria vi sono dei negozianti che ne fanno un commercio importantissimo. D'altronde poi questo commercio si alimenta non solo coll'importazione estera, ma anche colla produzione interna; noi sappiamo che nel nostro Stato si produce molta canapa e lino, e questi articoli formano appunto una parte rilevante del nostro commercio, il quale, essendo composto del prodotto indigeno ed estero, stabilisce appunto quell'importanza per cui io credeva che si potesse far passare da una classe all'altra, adottandosi l'emendamento Stallo, tendente a portarlo nella tabella B.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti la proposta del deputato Bonavera di togliere dalla classe 2 l'articolo *Canape, lini*.

(Non è approvata.)

« Canapa e lini (negozianti all'ingrosso di).

« Candele di cera (negozianti all'ingrosso di). »

**CAVOUR GUSTAVO**, *relatore*. Questa categoria dovrebbe mettersi, per maggior regolarità dopo i *Carbonai* per non turbare l'ordine alfabetico, dovendosi intitolare *Cera*, e non *Candele*.

**PRESIDENTE**. La proporremo adunque secondo le osservazioni del signor relatore.

« Candele steariche (negozianti all'ingrosso di).

« Candele di sevo (negozianti all'ingrosso di).

« Cappellai (fabbricanti di cappelli di feltro e seta, facienti spedizioni all'estero ed in provincia, e somministranze ad altri negozianti).

« Cappelleria (negozianti di materie per la).

« Carbonai (negozianti all'ingrosso di carbone di legno). »

**VALERIO**. Anche questi credo che siano a poco presso nella condizione dei butirrai.

D'ordinario questo commercio di carbonai e negozianti all'ingrosso di carbone di legno si fa nelle nostre valli di Mondovì, di Cuneo e del Canavese da quegli abitanti i quali comprano un tratto di monte dove avvi un po' di legna, che le strade loro non permettono neppure di trasportare a due o tre miglia, le abbruciano, e quando il legno è fatto carbone, lo trasportano, sopra due o tre muli nel più vicino villaggio, ove lo vendono per essere trasportato nelle città.

Si potrebbe questo commercio portare nella quarta classe; questo è un commercio che in Francia può avere un'importanza grande, ma presso di noi non l'ha assolutamente: che mi sappia di questo genere non vi è neppure un forte negoziante nello Stato.

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Ce n'è qualcuno a Genova, tuttavia aderisco alla proposta.

**PRESIDENTE**. Sarà portato alla quarta classe.

« Cioccolato (negozianti e fabbricanti all'ingrosso).

« Commestibili confezionati (negozianti di). » Va alla classe quarta.

Il signor ministro aderisce che si trasporti alla classe quarta ?

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* Sì, sì.

**CAVOUR GUSTAVO**, *relatore.* Pagano già la gabella.

**PRESIDENTE.** « Confettieri - Conserve alimentari (negozianti di).

« Coralli greggi (negozianti di).

« Coralli (negozianti e preparatori).

« Cornici in legno e pasta (fabbricanti).

« Crine (negozianti all'ingrosso di tessuti in).

« Droghieri (negozianti al minuto).

« Ferro in mobili (negozianti di). »

Qui corre l'emendamento Quaglia, che cambia la espressione nelle parole.

« Ferro, ferraccio (ed altri fabbricanti in mobili di).

« Fonditori di oro e di argento.

« Guantai (fabbricanti e negozianti di). »

**SINEO.** Anche qui propongo che si aggiunga la parola « all'ingrosso. »

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* Faccio osservare che non vi sono fabbricanti di guanti al minuto.

**SINEO.** Assicuro il ministro che ve ne sono.

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* In tal caso non muovo più alcuna difficoltà.

**CAVOUR GUSTAVO**, *relatore.* Allora si fa riserva di collocare in altra categoria i negozianti di guanti al minuto.

**PRESIDENTE.** Si dirà dunque: « Guantai (fabbricanti e negozianti all'ingrosso).

« Inchiostri da scrivere e da stampa (negozianti all'ingrosso).

« Illuminazione ad olio (impresari per l') nell'interno delle città e dei comuni.

« Legna da fuoco (venditori nei battelli e porti senza magazzino).

« Legnami da costruzione (negozianti con magazzino).

« Legnami forestieri e da ebanisti (negozianti).

« Librai editori. »

**CAVOUR GUSTAVO**, *relatore.* Faccio notare che erano stati trasportati dalla prima alla seconda classe i negozianti di liquori spiritosi e *vermouth*.

Essi troverebbero luogo tra i librai ed i negozianti di madreperle.

**PRESIDENTE.** Sono già ammessi.

« Madreperle gregge (negozianti di).

« Magnani, serraglieri (negozianti all'ingrosso). »

**SELLA.** Io non credo che la parola *magnani* corrisponda a quella di serraglieri.

Io domanderei una spiegazione a tale riguardo.

**QUAGLIA.** Il vocabolo italiano è *toppalachieve* o *magnano*, ma la voce *serragliere* è piemontese.

**PRESIDENTE.** Il deputato Sella fa qualche proposta?

**SELLA.** No.

**VALERIO.** Chiederei se si è già votato l'articolo che riguarda la legna da fuoco, perchè mi sembra che bisognino necessariamente trasportare in un'altra categoria i negozianti di legna da fuoco che fanno questo commercio colle barche.

Essi non hanno nemmeno magazzino, e tengono la loro merce sopra i battelli. Domando che siano almeno posti alla terza categoria.

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* Faccio osservare che il legname che si trasporta per mezzo

della navigazione, si trasporta in molto maggiore quantità che non nei carri.

Non so in quale condizione si trovino a Genova questi negozianti, ma sulle sponde del lago Maggiore essi sono provvisti di larghi capitali. Del resto mi rimetto alla Camera.

**VALERIO.** Dal momento che si è detto che il trasporto del legname da fuoco e di costruzione sarà collocato nella categoria seconda, mi pare che non ci sia più luogo a discussione a questo riguardo.

**STALLO.** Giacchè la questione è venuta giustamente su quest'articolo e fu fatta menzione del commercio di Genova, dirò come sia noto che nel Genovesato non si produce gran cosa in fatto di legna da fuoco, e che per conseguenza tutti vanno a comprare la legna da ardere sui ponti; e ciò fa sì che questo sia un commercio piuttosto minuto.

**PRESIDENTE.** Si è già deciso di portare questi commercianti alla terza classe, perciò...

**STALLO.** Io vorrei che invece della terza fossero trasportati alla quarta.

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* Faccio osservare all'onorevole deputato Stallo che questi commercianti possono benissimo stare nella categoria in cui noi intendiamo porli, poichè questi battelli trasportano una maggiore quantità di legname di quello che si trasporti sui carri in terraferma, e poi, come benissimo mi si osserva, anche per quest'altra considerazione che essi cioè non pagano il diritto proporzionale, poichè il battello non paga locazione. Ordinariamente chi si dà a quest'industria si serve di battelli sdrusciti che rimangono sempre in porto e che non sono più atti a fare lunghi viaggi, e va a caricare della legna in Toscana o sulla riviera e poi viene a Genova e rimane talvolta anche sei mesi senza fare altro viaggio. Considerando adunque che trasportano una grande quantità di legname, e che non pagheranno diritto proporzionale, parmi che possano benissimo stare nella terza categoria.

**STALLO.** Io insisto sulla mia proposta, lasciando alla Camera il deliberare. Osservo intanto al signor ministro che questi che portano legna sono piccoli battelletti i quali fanno il cabottaggio, e che vi è una categoria dove il cabottaggio è tassato. Non pagano, è vero, il diritto proporzionale; ma siccome sono sottoposti al balzello pel cabottaggio, pagheranno due tasse. Noterò altresì che coloro che fanno questo piccolo commercio sono padroni i quali non vivono forse che di gallette, e conseguentemente io insisto a che questo commercio sia trasportato nella quarta categoria.

**PRESIDENTE.** Porrò dunque ai voti la proposta del deputato Stallo, il quale chiede che i venditori di legna da fuoco sui battelli e porti senza magazzino siano trasportati nella categoria quarta.

(È rigettata.)

**VALERIO.** Io propongo dunque che « i legnami da costruzione e da fuoco (negozianti all'ingrosso), » dalla prima siano portati alla seconda categoria, che l'alinea della seconda categoria « legnami da costruzione (negozianti con magazzino), » sia cancellato siccome inutile, e che l'alinea « legna da fuoco (venditori sui battelli e porti senza magazzino) » sia portata alla terza categoria.

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze.* Consento.

**CAVOUR GUSTAVO**, *relatore.* Consento pure.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono opposizioni, queste proposte s'intendono accettate.



**SINEO.** Poichè la Camera ha riconosciuto che si poteva tornare sugli articoli già votati, io domanderei che al primo articolo di questa classe seconda: « Abiti fatti, fabbricanti e negozianti » si aggiungessero le parole: « all'ingrosso. » Io credo che questa fosse l'idea della Commissione, perchè i piccoli industriali che facessero qualche abito non dovrebbero pagare 150 lire.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Queste parole avrebbero l'inconveniente che chi vende un abito per volta fosse classificato come venditore al minuto. Ed allora non vi sarebbe più nessuno che vendesse all'ingrosso, perchè io non ho mai comperati due abiti nello stesso momento, e così pure stimo facciano gli altri.

Avvertirò ancora che queste industrie, se non sono esercitate sopra una grande scala, non possono sussistere, perchè bisogna che abbiano abiti per tutte le stature, per tutti gli avventori.

Certo il semplice operaio che lavora nella sua camera, che non ha bottega e che fa un abito per venderlo, non sarà colpito...

**PRESIDENTE.** Quest'articolo è già votato, e quindi non si potrebbe ora discutere senza gravi inconvenienti.

Prego i signori deputati di fare attenzione, quando si leggono gli articoli, e di presentare le loro osservazioni a tempo onde la discussione non si protragga all'infinito.

« Maioliche e porcellane (negozianti all'ingrosso).

« Marmisti (negozianti all'ingrosso).

« Merletti (negozianti all'ingrosso).

« Minutieri, gioiellieri, orfici ed argentieri, negozianti con bottega o magazzino.

« Mode (negozianti di) che riuniscono il commercio di tessuti in cotone, lino, canape fino e di nastri. »

**ROBECCHI.** Qui è dove vorrei che i negozianti di mode e di tessuti in cotone e lino, ecc., cedessero il posto ai negozianti che riuniscono il commercio dei drappi e tessuti di qualunque sorta, ma che non negoziano in porcellane ed oreficerie.

*Una voce.* Questo è ammesso.

**ROBECCHI.** Io parlo dei negozianti in drappi e tessuti di qualunque sorta, che non riuniscono il commercio delle porcellane ed oreficerie.

**PRESIDENTE.** Il numero ammesso è quello di negozianti di mode che riuniscono il commercio di drappi e tessuti di qualunque sorta di oggetti di porcellana e di oreficeria.

Ora il deputato Robecchi vorrebbe che si mettessero i negozianti che fanno semplicemente il commercio di drappi e tessuti di qualunque sorta.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Nelle mode non si richiede che la vendita si faccia all'ingrosso. Il negoziante che riunisce il commercio di drappi e tessuti di qualunque sorta, d'oggetti di porcellana e di oreficeria, è compreso nella prima classe quand'anche venda al minuto; il negoziante poi di semplici tessuti è nella prima classe se fa questo commercio all'ingrosso, ma se vende solo al minuto è posto in una classe inferiore.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** È compreso nella quarta classe sotto la denominazione di negozianti al minuto di tessuti.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** I negozianti di tessuti se vendono soltanto al minuto fanno un meschinissimo commercio, e possono essere compresi nella quarta categoria. Io però non credo che vi esistano venditori di tessuti al minuto.

*Una voce.* In Torino esistono.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Saranno fabbricanti all'ingrosso, i quali hanno il negozio soltanto come appendice, ma un semplice venditore di seta al minuto io non credo che esista.

**ROBECCHI.** Io accetto le spiegazioni del signor ministro; solamente faccio osservare che tutti i negozianti che sono sotto quei benedetti portici, quando sappiano che per essere in prima categoria debbono avere anche porcellane ed oreficerie, si sbarazzeranno di queste mercanzie per passare in una classe inferiore.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Le osservo che quelli che sono sotto i portici sono quasi tutti negozianti all'ingrosso. Del resto poi saranno tutti molto colpiti dalla tassa proporzionale; mentre sotto i portici per una bottega si paga di pigione dalle tre alle quattro mila lire, e come hanno nel cinque per cento che pagheranno pel diritto proporzionale una tassa già molto elevata, è per questo che si ebbe loro qualche riguardo nella classificazione.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Farina Paolo.

**FARINA PAOLO.** Veramente le osservazioni del deputato Robecchi mi sembrano di peso. Se si eccettua Torino, dove vi sono negozianti di mode che hanno anche oggetti di porcellana e di oreficeria, in tutti gli altri paesi i negozianti di mode tengono oggetti di moda, e tessuti di ogni qualità, anche di seta e di lana. Ora questo complesso di commercio non sarebbe più contemplato in nessuna classe; non nella prima, perchè non vi si parla che di generi di moda; non nella seconda, perchè vi si parla soltanto di tessuti di lino, canapa e cotone; non infine nella quarta, poichè non si parla colà che dei tessuti semplici di lini e sete, e non si contempla il congiungimento cogli oggetti di moda.

Parmi quindi che qui si potrebbe dire « mode (negozianti di) » che riuniscono il commercio di tessuti di ogni genere.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione aderisce.

**PRESIDENTE.** Si dirà dunque: « Mode (negozianti di) che riuniscono il commercio di tessuti d'ogni genere.

« Nastri (negozianti all'ingrosso).

« Negozianti-sarti con magazzino di tessuti.

« Pasticcieri-negozianti (fabbricanti all'ingrosso).

« Pelli verdi nazionali (negozianti all'ingrosso).

« Profumi e manteche (fabbricanti-negozianti all'ingrosso).

« Sanguisughe (negozianti all'ingrosso). »

**BORELLA.** Desidererei che il signor ministro manifestasse al riguardo di questo articolo gli stessi sentimenti di filantropia che ha avuto quando si trattava della discussione della tariffa doganale.

Questa tassa sulle sanguisughe la pagheranno i consumatori, e consumatori sono gli ammalati fra cui ve ne sono molti indigenti. Mi pare che questo commercio si potrebbe mettere in altra categoria inferiore, alla qual cosa spero che il signor ministro stesso non avrà alcuna difficoltà ad aderire.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** La metteremo nella terza categoria.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione aderisce.

**PRESIDENTE.** « Setaioli. »

**VALERIO.** Io vorrei sapere che cosa abbia inteso la Commissione per la parola « setaioli (negozianti al minuto). » Setaioli sono gli operai di seta.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Siccome è inteso che non si paga mai che un diritto, che è il maggiore, si può intendere un piccolo rivenditore di stoffe in seta. Se non vende seta sarà in una categoria inferiore, se vende anche seta sarà in questa classe; io già non saprei bene se questa parola vi

sia nella Crusca, ma mi pare che si può intendere per chi vende seta.

**VALERIO.** Ma le stoffe di seta sono già comprese nell'articolo 9, *Commercio di tessuti*.

Io crederei che si abbia voluto dire forse quei negozianti che fanno commercio dei doppi di seta, della straccia, della filosella, ecc., che vendono queste derrate lavorate in vari modi.

Bisognerebbe che la Commissione domani venisse con una redazione che comprendesse queste qualità di mercanzia.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Accetto il rinvio.

**PRESIDENTE.** « Spettacoli, teatri, divertimenti pubblici (impresari di compagnie per).

« Spinettai (passamantieri) in oro, argento e dorati (negozianti). Spugne (negozianti all'ingrosso di).

« Tappi, turaccioli (negozianti all'ingrosso).

**FABINA PAOLO.** Domando il rinvio di queste categorie relative alle spugne, tappi e turaccioli, perchè quest'industria è assai ristretta.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Vi sono molti di questi negozianti in Sardegna.

**FABINA PAOLO.** Prego il signor ministro di osservare che questi saranno negozianti di sughero.

Essi sono collocati in una classe inferiore, mentre i fabbricanti o trafficanti di sughero ridotto in tappi e turaccioli sarebbero posti in una classe superiore.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Appunto in Sardegna vi sono negozianti che comprano molti alberi di sughero, li tagliano, li spogliano della scorza, e poi la vendono.

Quest'oggetto ha un valore minore, in quanto il sughero è ridotto in turaccioli.

Se dunque i negozianti di tappi e turaccioli vendono una merce di maggior valore, ed hanno un più grande capitale, si possono collocare in una classe superiore a quella in cui è posta l'industria testè mentovata.

**VALERIO.** Io credo che questi due alinea si potrebbero lasciare.

Tale commercio è fatto sopra una grande scala a Marsiglia, la quale provvede di spugne e di turaccioli una gran parte d'Europa.

Lo stesso non ha luogo tra noi.

I nostri negozianti all'ingrosso di generi coloniali tengono

anche essi delle spugne e dei tappi, ma non credo che ve ne sia alcuno che attenda solo a questo commercio.

Noterò poi che, dopo il fatto del 2 dicembre, alcuni francesi del mezzodi si sono ricoverati nel nostro paese ed hanno cominciato appena ora a stabilirvi quest'industria che era prima fra noi affatto sconosciuta; è povera gente, e se venissimo a colpirla in questa categoria uccideremmo un'industria nascente e che non ha per ora alcuna importanza.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Faccio osservare che si sono contemplati in questa tabella, non solo le industrie esistenti, ma quelle che probabilmente si stabiliranno. Se vi saranno di quelli che, come i parrucchieri, terranno qualche spugna, non saranno tassati per questo, saranno tassati quelli soltanto che eserciteranno quel commercio su larga scala. Io non vedo poi ragione di accordare a questi industriali di Genova un vantaggio su quelli di Marsiglia; essi hanno già il vantaggio di essere più vicini ai luoghi dove si trova la materia prima.

**PRESIDENTE.** Il Ministero aderisce alla proposta del deputato Valerio?

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Proporrei che fossero collocati alla quarta classe.

**PRESIDENTE.** Il deputato Valerio aderisce?

**VALERIO.** Aderisco.

**PRESIDENTE.** La Commissione aderisce?

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Aderisco perchè il signor ministro è di quest'avviso.

**PRESIDENTE.** Allora s'intenderanno collocati alla quarta classe.

« Tipografi e stampatori.

« Zolfanelli chimici e fosforici (fabbricanti e negozianti).

« Classe terza. »

*Voci.* A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 5 e mezzo.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Seguito della discussione sul progetto di legge relativo al riordinamento dell'imposta sull'industria e commercio e sulle professioni ed arti liberali.